



Ministero dell'Istruzione

Rispetto in Rete

Appunti giuridici e spunti di riflessione

nell'ambito dell'Azione

DIAMO VOCE AI DIRIGENTI

Le risorse per facilitare le segnalazioni e fare Rete

A cura di Silvia Nanni
con Lelia Mazzotta Natale



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO



PIATTAFORMA
ELISA



Direzione Generale per lo Studio
l'Integrazione e la Partecipazione



**LAURANA
BALDI**
LUGO SCIENTIFICO
E DELLE INNOVAZIONI
URBINO

“Dividi ogni difficoltà in tante piccole parti quanto è possibile e risolvila.”

R. Cartesio



Carissimi Dirigenti,

incontrarVi è stata una ricchezza grande. Grazie a questo progetto, sotto l'egida del Ministero dell'Istruzione, con il Liceo Laurana e l'Università di Urbino e di Firenze, abbiamo potuto varcare “virtualmente“ le soglie dei vostri Uffici, siamo entrati a condividere temi importanti e dolorosamente difficili come il Bullismo, il Cyberbullismo, il disagio giovanile e non solo... Abbiamo messo a disposizione gli uni degli altri esperienze, obiettivi, percorsi di prevenzione virtuosi e sollecitato domande... Abbiamo incentivato, accompagnato e favorito - per ogni Ufficio Scolastico Regionale - quel prezioso dialogo Interistituzionale che è essenziale per il Bene della Scuola, di ogni studente e per il suo futuro. Era questo l'obiettivo: fornirVi strumenti, informazioni, contatti e, soprattutto, creare legami...

Di tutte le azioni portate su ogni Regione troverete nella pagina dedicata, materiali, slide, appunti, relazioni, questionari... ma anche questo curioso e variopinto sussidio. Lo abbiamo pensato per Voi che della scuola guidate i delicati destini... Oggi più che mai stravolti da un diabolico e incontrollabile virus... Perché non vi sentiate mai soli e perché vi sia di aiuto tra tante fatiche... In questa avventura scolastica che Vi chiama a responsabilità ancora più grandi.

Silvia Nanni

Per la Direzione Scientifica del Progetto: “I Dirigenti Scolastici attori della prevenzione e del contrasto al bullismo”

QUANDO LA SCUOLA RICONOSCE UN REATO

Silvia Nanni

La realizzazione di questo documento si affaccia al silenzioso dolore che la pandemia ha generato in ogni essere umano. Come scrive il Rettore dell'Almo Collegio Borromeo di Pavia: *Non è la prima volta, ma accade. Accade che ci si dimentichi che la vita di ogni singola persona dipenda da quella degli altri... accade che in poche settimane un nemico invisibile renda visibile ciò che si era dimenticato. Così d'un tratto l'idea di prendere le distanze, la convinzione di staccarci dal resto del mondo e la risolutezza di pensare prima a quelli di casa nostra appaiono aspirazioni innaturali.* (Lolli 2020).

D'improvviso il bisogno della condivisione e dei rapporti umani diventa ancora più grande e la **didattica a distanza**, entrata un po' di prepotenza nelle nostre vite, si fa strumento che permette di proseguire, intraprendere, integrare un percorso di studi, tenere saldi i legami tra studenti e insegnanti, tra compagni di classe, tra scuola e famiglia, là dove "in presenza" non è possibile.

Lo strumento digitale (computer, tablet, smart phone) ci ha aiutato durante il primo *lockdown* a custodire le relazioni ed è diventato luogo privilegiato in cui imparare un nuovo modo di insegnare e di apprendere.

L'uso della tecnologia digitale ha fatto compiere a tutta la nostra comunità dei progressi che ora possono aiutare e gli insegnanti con dedizione, impegno e forte senso della missione educativa hanno dato continuità alla didattica. Sono le parole del Presidente Sergio Mattarella a Vò Euganeo, nel discorso di apertura dell'anno scolastico appena

concluso.

Di fronte all'inquietudine e all'incertezza che il *virus* ancora ci impone, la Scuola non deve mai venire meno al suo compito di istruire, di educare, di appassionare, di rispettare l'umanità di ogni studente, di prendersi cura e di formare cittadini consapevoli, anche grazie e attraverso la Rete.

Rispetto in rete (per dirla all'inglese **Respect on the net**) vuole essere un "compagno di viaggio" per dirigenti e insegnanti in questa nuova, anomala e imprevedibile avventura scolastica, comunque piena di aspettative e del desiderio di felicità.

Alle nozioni di base sui reati informatici più diffusi e su alcune questioni giuridiche, abbiamo aggiunto il contributo di alcuni addetti ai lavori e l'intervista istruttiva e illuminante di Pietro Forno, Magistrato lungimirante, da sempre promotore della "specializzazione" degli attori della prevenzione e della repressione dei crimini contro i soggetti vulnerabili, attuale Garante per le fragilità del Comune di Milano.

Riconoscere le insidie e i reati nella Rete

Sappiamo molto bene che la Rete è nel contempo preziosa opportunità e luogo di insidie.

Nei giorni dolorosi della pandemia, quando il virus ha cambiato il nostro modo di vivere la scuola, lo strumento digitale ci ha consentito di proseguire i percorsi di studio, ma in alcuni casi ha "agevolato" situazioni pericolose e di difficile gestione che insegnanti, studenti, dirigenti e famiglie hanno vissuto nel corso della DaD: dalle intrusioni anonime con *password* di accesso non autorizzate, alle interruzioni delle lezioni *on line* mediante l'introduzione di contenuti blasfemi, pornografici,

violenti e denigratori.

Non solo comportamenti molesti dunque, ma veri e propri reati.

Alcune nozioni

Si definiscono **reati** quei comportamenti per i quali il Legislatore ha previsto una sanzione penale poiché aggrediscono beni giuridicamente tutelati.

Sono reati o **crimini informatici** quelli compiuti nei confronti o per mezzo di un **Sistema Informatico**: dalla distruzione o sottrazione di informazioni custodite nella memoria di un *computer*, all'utilizzo di tecnologie informatiche per la commissione di frodi o di altre azioni delittuose.

Per Sistema Informatico si intende un *computer*, un insieme di più *computer* e più apparati elettronici interconnessi in rete tra loro.

L'espressione **computer crime** definisce ogni reato che per la sua attuazione necessita dell'utilizzo di un *computer*.

La prima normativa contro i *computer crimes* o *cyber crimes* risale al 1993, quando il Legislatore con Legge n. 547 ha apportato modifiche e integrazioni alle norme del Codice Penale e al Codice di Procedura Penale in tema di criminalità informatica.

La **Convenzione di Budapest** del Consiglio d'Europa - ratificata con Legge n. 48 del 18 marzo 2008, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2008, n. 80 - è il **primo accordo internazionale sui crimini commessi attraverso Internet e altre reti informatiche** che intende realizzare una politica comune tra gli Stati membri attraverso l'adozione di leggi appropriate che consentano di contrastare il crimine informatico in modo coordinato.

Da strumento attraverso cui attingere risorse preziose, il *Personal Computer* può diventare, nostro malgrado, strumento per comportamenti criminali previsti e puniti in quanto reati dal Codice Penale come ad esempio: l'accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615 ter C.P.), il danneggiamento di informazioni, di dati e di programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter C.P.), la frode informatica (art. 640 ter C.P.), la sostituzione di persona (art. 494 C.P.).

Come ben sappiamo, la Rete favorisce anche azioni aggressive, moleste e prevaricanti che connotano l'allarmante fenomeno del *Cyberbullismo* in cui possono configurarsi i reati di **diffamazione** (art. 595 C.P.) e di **atti persecutori** (art. 612 bis C.P.). Un comportamento criminale più recente, ma altrettanto diffuso è il *Revenge porn*: la diffusione sul web di immagini o video privati a sfondo sessuale a scopo vendicativo e senza il consenso della persona coinvolta che recentemente, con Legge nr. 69 del 2019, il Legislatore ha tradotto in reato.



Riferimenti normativi

ART. 615 TER C.P. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - *Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni.*

ART. 635 TER C.P. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità - *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto*



a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato, o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica

utilità, è punito con la reclusione da 1 a 4 anni.

ART. 640 TER C.P. Frode informatica - *Chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni o con la multa da 51 euro a 1.320 euro.*

ART. 595 C.P. Diffamazione - *Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa.*

ART. 612 BIS C.P. Atti persecutori o Stalking - *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.*

ART. 494 C.P. Sostituzione di persona - *Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica,*

con la reclusione fino ad un anno.

ART. 612 TER C.P. Revenge Porn - *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con una multa.*

I comportamenti aggressivi in Rete

Bullismo, *cyberbullismo*, *baby gang*, sono forme di devianza minorile che si manifestano attraverso azioni intenzionali offensive e violente, comportamenti aggressivi, prevaricazioni e oppressioni reiterate nel tempo e perpetrate da un giovane che si ritiene più forte o da un gruppo di giovani (detto anche “branco”) ai danni di un altro percepito come più debole.

Sono fenomeni drammaticamente attuali connessi a fattori di rischio individuali e sociali che interagiscono tra loro:

- il disturbo del carattere, dello sviluppo e della personalità (fattori endogeni);
- il ruolo genitoriale, le relazioni affettive e la qualità del rapporto educativo (fattori familiari e scolastici);
- le condizioni di indigenza e marginalità (fattori socioculturali).

Il *cyberbullo* è colui che mette in atto comportamenti violenti da bullo mediante l'utilizzo della tecnologia. Dietro l'anonimato che alcune piattaforme consentono, il *cyberbullo* agisce con una violenza addirittura maggiore di quella “in presenza”. Non svelando la propria identità, egli si sente al sicuro

e nel medesimo tempo vede nella Rete l'effetto moltiplicatore delle proprie azioni denigratorie e violente che possono essere “guardate e riguardate” da chiunque, a qualsiasi ora e in qualsiasi parte del



pianeta.

La vittima è spesso un coetaneo fragile anche nell'aspetto fisico, generalmente incapace di difendersi. L'intenzione del bullo o del *cyberbullo* è in primo luogo quella di spaventare e incutere timore, perché agire con violenza e imporre la propria autorità lo fa sentire forte e superiore agli altri, capace di avere tutto e tutti sotto controllo.

L'intenzione della *baby gang* o del *branco* è fondamentalmente la stessa: spesso è nel gruppo che il singolo adolescente “trova la propria identità” e non considera negativamente le azioni commesse

anche se delittuose.

Quando la Scuola da sola non riesce ad arginare la pericolosità dei comportamenti del bullo e del *cyberbullo*, quando l'approccio pedagogico non è sufficiente e le azioni sono penalmente rilevanti, il Dirigente Scolastico, l'insegnante, il genitore, l'educatore devono attivare senza ritardo le autorità competenti.

Forze di Polizia e Autorità Giudiziaria opportunamente informate interverranno con l'obiettivo di interrompere la grave situazione di pregiudizio e di salvaguardare la salute psicofisica del minore-vittima senza dimenticare i bisogni e le fragilità del minore-autore.

Molto spesso infatti, i giovani "bulli" o "cyberbulli" in apparenza normali, in realtà aggressivi e privi di freni inibitori, sono drammaticamente mossi da una solitudine affettiva che non sanno gestire. I loro comportamenti trovano origine nel disagio e nella rabbia provocati da un vuoto educativo, da una immaturità emotiva che noi adulti abbiamo il dovere di riconoscere, di conoscere, di osservare e di ascoltare.

Solo attraverso un dialogo costruttivo a più voci tra famiglia, scuola, operatori del sociale, Forze di polizia e Magistratura è possibile prevenire e contrastare fenomeni di questa origine.

Nel rispetto di ruoli e competenze, ognuno per la propria parte, Istituzioni e servizi del territorio dovranno imparare ad agire ancora di più in sinergia per "intercettare" i segnali di disagio e individuare risposte univoche e adeguate ai reali bisogni dei più giovani.

La Polizia Postale

La Polizia Postale e delle Comunicazioni è la *Specialità* della Polizia di Stato Italiana a cui sono affidati il monitoraggio della Rete e la prevenzione e il contrasto del crimine informatico a garanzia dei valori costituzionali, della segretezza e delle libertà di ogni forma di comunicazione.

Tra i compiti della Polizia di Stato vi è anche quello di *vigilare sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia di telecomunicazioni e sull'uso distorto degli strumenti e dei sistemi tecnologici, per impedire che gli stessi vengano utilizzati al fine di veicolare in rete contenuti illegali e commettere reati.*

Il Servizio Centrale della Polizia Postale ha sede a Roma, ma donne e uomini della "PolPosta" sono



presenti su tutto il territorio nazionale.

Con 20 Compartimenti a competenza regionale e 81 Sezioni a competenza provinciale, la Polizia Postale raccoglie segnalazioni, coordina indagini sulla diffusione in Internet o in altre reti di immagini pedopornografiche, stila la *black list* dei siti web pedofili, oscura siti dai contenuti illegali, contrasta l'utilizzo della rete per danneggiare o per colpire istituzioni, enti e persone.

Al Servizio Centrale competono la protezione dagli attacchi informatici, la prevenzione e il contrasto di giochi e scommesse *on line*, l'analisi criminologica dei fenomeni emergenti e delle nuove frontiere del crimine informatico.

Ogni presidio della Polizia Postale e delle comunicazioni è specializzato nel contrasto della pedopornografia, del *cyberbullismo*, del *cyberterrorismo*, della diffusione illegale di *file* e dell'*hacking*.

Contatti

You Pol e' l'App della Polizia di Stato che consente di segnalare situazioni di cyberbullismo e altre tipologie di violenza .

Commissariato di P.S.online - Sportello per la sicurezza degli utenti del web


www.commissariatodips.it

Per una didattica on line sicura

Quando nel corso della DaD o comunque attraverso la Rete si verificano situazioni di grave pregiudizio o si è in presenza di un reato, il Dirigente Scolastico, in tempi il più possibile rapidi, ha il dovere di informare le autorità di Polizia territorialmente competenti: direttamente la Polizia Postale o l'Ufficio Minori della Questura o il Commissariato della Polizia di Stato o la Stazione dei Carabinieri più vicina.

Se ritiene di essere in presenza di una emergenza, ricorrerà al NUE (numero unico di emergenza 112). In casi di particolare gravità, già all'atto del primo intervento, gli operatori delle Forze di polizia, di concerto con l'autorità giudiziaria, potranno adottare provvedimenti urgenti.

Come recita l'art. 55 del Codice di Procedura Penale, è compito della Polizia giudiziaria *prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori,*



compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.


Gli operatori della Polizia Postale, se attivati tempestivamente e opportunamente, potranno interagire con **l'animatore digitale dell'istituto scolastico e con il referente per il cyberbullismo** per avviare tutte le procedure necessarie a "cristallizzare" la situazione dannosa evitando di disperdere informazioni preziose e ripristinando, in tempi rapidi, le condizioni per una corretta "navigazione" in Rete.

Nel caso di studenti e studentesse che vivono situazioni di *cyberbullismo*, gli interventi saranno effettuati in linea con le **"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"**. (L. 71/2017 e modifiche).



Un intervento tempestivo da parte degli organi preposti favorirà l'interruzione delle dinamiche criminose, consentirà di tutelare rapidamente studenti e insegnanti e di individuare gli autori di eventuali reati.

E' auspicabile che Dirigenti Scolastici e insegnanti si rivolgano alle Forze di polizia anche per segnalare situazioni e comportamenti a rischio, condividere "buone prassi", definire linee guida comuni, organizzare interventi interdisciplinari di



formazione e di informazione sui pericoli della Rete e sull'utilizzo virtuoso della tecnologia. Ciò al fine di condividere l'impegno di educare gli studenti al rispetto delle regole, delle peculiarità, della storia e dei valori di ogni essere umano, anche attraverso la Rete.

Convenzione sui diritti dell'infanzia - dall'ART.3: *in tutte le decisioni relative ai faciuilli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle Autorità Amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del faciuillo deve essere una considerazione preminente.*

La Scuola deve poter confidare in azioni multidisciplinari caratterizzate dall'alta qualificazione delle figure da coinvolgere: Servizi minorili, Forze di polizia, Autorità Giudiziaria in grado di fornire supporto immediato, specializzato e continuativo dove l'istituto non disponga di adeguate risorse o ravvisi situazioni di grave pregiudizio o addirittura di reato ai danni di ogni attore della scuola e della didattica a distanza.

La Piattaforma Elisa

Come previsto dalla Legge 71/2017 e dall'aggiornamento delle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del *cyberbullismo*, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si è impegnato nell'attuazione di un Piano Nazionale di Formazione di docenti referenti per il contrasto di questo doloroso fenomeno.



Grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letteratura

e Psicologia dell'Università di Firenze, è stata predisposta e lanciata la piattaforma ELISA (*e-learning* degli Insegnanti sulle Strategie Anti bullismo) per dotare le scuole di strumenti di intervento efficaci sui temi di *cyberbullismo* e bullismo. Nello specifico, per rispondere a tale obiettivo, sono state realizzate due azioni distinte: il monitoraggio online del bullismo e del *cyberbullismo* in un'area dedicata alle scuole e la formazione dei docenti attraverso moduli *e-learning*, nonché dei *Dirigenti Scolastici* e di cabine di regia territoriali.

www.piattaformaelisa.it
www.generazioniconnesse.it

L'imputabilità

E' un concetto importante che deve fare parte del bagaglio di conoscenze di tutti: insegnanti, studenti, genitori. Un minorenni può essere dichiarato responsabile di un reato solo se imputabile, ovvero **in grado di comprendere la natura e le conseguenze delle azioni illegali** che *abbia deliberatamente deciso di compiere*.

Recita l'art. 2046 del codice civile: *chiunque è autore di un atto lesivo risponde esclusivamente nei limiti in cui è in grado di comprendere la portata ed il significato della propria condotta, poiché lo stato di incapacità non derivi da sua colpa*.

Prima di avere compiuto i 14 anni, il minorenni non è mai imputabile; tra i 14 e i 18 anni non compiuti può invece esserlo, ma la sua capacità di intendere e volere rispetto al reato commesso, deve essere sempre accertata.

L'imputabilità è un concetto ancora poco chiaro

a molti studenti ai quali va ricordato, ad esempio, che un'azione illegale commessa da minore non imputabile, può avere conseguenze importanti per i



genitori e che, in quanto minorenni, le responsabilità dei genitori (*culpa in educando*) concorrono sempre, insieme a quelle della scuola, degli insegnanti (*culpa in vigilando e in educando*) e dell'istituzione (*culpa in organizzando*).



Il Tribunale per i minorenni

Il Tribunale per i minorenni è l'organo giudiziario che ha funzione di giudice di primo grado per tutte le vicende che coinvolgono coloro che non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età, in ambito penale, civile e amministrativo. È composto da giudici togati e giudici onorari; questi ultimi hanno specializzazioni in scienze non giuridiche. È un presidio specializzato di tutela per i minorenni che significa anche "corsia preferenziale" e ricchezza sociale nell'interesse di bambini e adolescenti in difficoltà.




Il ruolo di magistrati "dedicati" e di esperti è di fondamentale importanza nell'ottica di una concreta e adeguata capacità di entrare in relazione con i più piccoli e con le loro famiglie.

In ambito penale, il Tribunale per i minorenni è giudice nei casi in cui un minore abbia commesso un reato (anche nel caso in cui un soggetto, maggiorenne al momento del processo, lo abbia commesso prima della sua maggiore età).

In ambito civile si occupa dell'accertamento dell'adeguatezza genitoriale e della protezione del minore da situazioni pregiudizievoli per il suo sviluppo psicofisico o psico-affettivo.

In ambito amministrativo, interviene con provvedimenti e misure che mirano alla rieducazione nel caso di comportamenti a rischio e di irregolarità nelle condotte poste in essere dal minore.

Il Pubblico Ministero della Procura presso il Tribunale per i minorenni è colui che promuove ed esercita l'azione penale nel caso di reati commessi da autori che non abbiano compiuto la maggiore età.



Il Pubblico Ufficiale

E' colui che esercita una funzione pubblica in ambito legislativo, giurisdizionale o amministrativo che sia disciplinato da norme di diritto pubblico, ovvero chiunque svolga un pubblico servizio come dipendente di una Pubblica Amministrazione.

In ambito scolastico sono pubblici ufficiali tutti i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado e gli insegnanti.

L'art. 331 del Codice di Procedura Penale stabilisce che *i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito* e ciò anche in deroga del segreto d'ufficio e del segreto professionale (artt. 200 e 201 c.p.p.).

Tale obbligo è sanzionato penalmente dagli artt. 361 e 362 c.p. (omessa denuncia di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio).



La segnalazione

E' un atto redatto da qualsiasi persona o istituzione che sia venuta a conoscenza di una **situazione lesiva o pericolosa per la salute psichica o fisica di un minore**, con cui si comunica ai Servizi Sociali, ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria o all'Autorità Giudiziaria una preoccupazione relativa alla **situazione di pericolo** per l'alunno e per la scuola, **evidente o anche solo sospetta**, che può verificarsi nella didattica *on line* o in presenza, nelle connessioni e nelle attività in rete, anche se riferita da terzi



(es: il genitore che segnala al dirigente scolastico i contenuti blasfemi e violenti veicolati sulla *chat* di classe).

Segnalare è innanzitutto un dovere per chiunque sia al corrente di situazioni che pregiudicano il benessere psicofisico di un minore.

“Segnalazione e denuncia non sono in rapporto di maggiore o minore gravità, semplicemente la denuncia si inserisce nel contesto di un procedimento

penale, mentre la segnalazione nel contesto di un procedimento diverso di competenza del Tribunale dei Minori” (Forno 2018 - Giornate di Studio organizzate dalla Procura della Repubblica di Varese in tema di soggetti vulnerabili).

La denuncia

Si definisce **denuncia** la segnalazione obbligatoria con la quale il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio rende noto - senza ritardo - all'Ufficiale di Polizia Giudiziaria o all'Autorità Giudiziaria un fatto che può costituire un **reato perseguibile d'ufficio** di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni.



Con la denuncia la vittima di un reato, l'insegnante o anche un estraneo chiede alle autorità preposte di svolgere indagini su una persona accusata di avere commesso un determinato fatto grave (**reato**). Le indagini sono svolte quando il fatto descritto nella denuncia corrisponde a reati che - come stabilisce

il Legislatore - devono essere puniti in ogni caso (anche se la vittima non ha presentato denuncia).

Per esempio, restando nell'ambito dei reati in danno di minori, sono considerati casi gravi: gli atti persecutori (*stalking*) contro i minori, i maltrattamenti, la violenza sessuale e gli atti sessuali in danno di minori, l'adescamento di minorenni, la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (*revenge porn*) in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica.

L'obbligo di denuncia è personale e non può essere delegato. Se più persone sono obbligate a denunciare un medesimo fatto, possono redigere un unico atto e sottoscriverlo.

Per denunciare i fatti in presenza di un reato, la segnalazione potrà essere inoltrata direttamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

La denuncia deve essere trasmessa tempestivamente: la rapidità nei tempi è fondamentale per un efficace svolgimento delle indagini e per l'eventuale esercizio dell'azione penale.

Per l'insegnante a conoscenza di fatti passibili di denuncia è indubbiamente utile informare e coinvolgere il Dirigente Scolastico, ma la Direzione Scolastica non può in alcun modo agire sull'insegnante al fine di dissuaderlo dall'invio della denuncia o della segnalazione.

Di fronte a vicende scolastiche che comportano la segnalazione di situazioni di pregiudizio o la denuncia di reato all'Autorità Giudiziaria, il dirigente scolastico e l'insegnante sono spesso disorientati: al timore di ripercussioni legali si aggiunge la preoccupazione di penalizzare eccessivamente lo studente coinvolto e di rompere il patto di fiducia scuola-famiglia.

Deve valere per tutti la rassicurazione che le Forze di Polizia, oggi specializzate, sono in grado di fare luce su ogni criticità, evitando strumentalizzazioni e conseguenze ingiuste per chi correttamente ha segnalato o denunciato i fatti e, soprattutto, che ogni azione sarà posta in essere sempre e comunque nel superiore interesse del minore, nel rispetto del suo diritto alla protezione, alla cura, all'istruzione.

Suggerimenti utili:

Per cautelarsi da eventuali ritorsioni, il dirigente scolastico o l'insegnante che presentano denuncia o rendono dichiarazioni su un fatto-reato devono sempre avere l'accortezza di indicare come domicilio l'istituto scolastico in cui prestano servizio e NON la propria abitazione. Polizia e Carabinieri potranno pretendere di conoscere l'indirizzo di casa, ma eviteranno di riportarlo sui verbali redatti (che ad un certo punto dell'iter giudiziario potranno essere acquisiti dal denunciato).


Se all'insegnante pervengono comunque preoccupanti minacce riconducibili agli autori dei fatti denunciati o segnalati, la relativa denuncia è obbligatoria: si configura infatti il reato procedibile d'ufficio di violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale (art. 336 c.p.).

La querela

Di norma la **querela** è necessaria per alcuni reati che altrimenti non vengono puniti come ad esempio: le interferenze illecite nella vita privata, le lesioni volontarie guarite prima di 20 giorni, gli atti persecutori e la violenza sessuale in alcuni casi in cui la vittima è adulta e molti altri reati che la vittima può conoscere parlando con la Polizia di Stato, i Carabinieri e le altre Forze di polizia, con il Pubblico Ministero o con l'Avvocato.

Con la querela la vittima del reato che espone l'accaduto chiede anche la punizione dell'autore del fatto oggetto della querela. Chiede cioè che la persona accusata di avere commesso il reato ai suoi danni sia processata.


La vittima di un reato può presentare querela se è maggiorenne e se ha compiuto 14 anni. Se ha un'età compresa tra i 14 anni compiuti e i 18 anni da compiere, possono presentarla anche uno dei genitori o entrambi i genitori, o l'esercente la potestà genitoriale.



Facsimile di segnalazione e denuncia

La segnalazione o la denuncia vanno inoltrate ad un Ufficio di Polizia (Polizia Postale, Polizia di Stato, Carabinieri...) o direttamente all'Autorità giudiziaria e devono necessariamente contenere tutte le informazioni utili alla ricostruzione dei fatti con indicazione di luoghi, tempi, modalità, soggetti coinvolti, testimoni diretti ed indiretti, descrizione dell'accaduto.

Una ricostruzione accurata dell'evento consentirà infatti alle Forze di Polizia e all'Autorità Giudiziaria di intervenire rapidamente ad interrompere la condotta criminosa, tutelare le vittime, arginare il danno e perseguire gli autori.



ISTITUTO SCOLASTICO segnalante: _____

indirizzo: _____

recapito telefonico: _____

Dirigente Scolastico: _____

Referente scolastico per il Cyberbullismo:

Animatore digitale:

Presunti AUTORI della situazione di rischio o di reato
(con indicazione delle generalità, dei recapiti e di ogni
elemento utile alla loro identificazione, nickname...)

Piattaforma (luogo virtuale dell'evento):

dati tecnici: (indirizzi@, file di log...)

Presunte VITTIME della situazione di rischio o di reato
(con indicazione delle generalità, dei recapiti e di ogni
elemento utile alla loro identificazione)

Descrizione dell'evento

(modalità, luogo, data, testimoni con nome e cognome)

Insegnanti di riferimento :

Persone che possono riferire
informazioni utili
(indicare generalità e
recapito telefonico) :

Quando l' evento si è
verificato?

Quando è stato rivelato e da
chi?

ALLEGATI

(screenshot, messaggistica, relazioni, segnalazioni pre-
gresse, elaborati dello studente e quanto altro utile alla
ricostruzione dei fatti)

LUOGO DATA

FIRMA

Il Dirigente Scolastico

Intrusioni on line

Molte forme di intrusione, tentativi di avvicinamento e approcci *on line* sono difficilmente tracciabili.

Possono spaventare e disorientare per i contenuti o perché se ne disconosce la provenienza, ma allora **COSA FARE?**

Quando l'alunno rivela di essere destinatario di contenuti offensivi, ingiuriosi, denigratori e molesti nella *chat* di classe o comunque in Rete, l'insegnante, il Dirigente Scolastico, il referente del *cyberbullismo*, l'animatore digitale

DEVONO:

1) agire in modo tempestivo per "cristallizzare" l'accaduto anche in vista di una segnalazione alle Autorità preposte: Polizia di Stato, Polizia Postale, Carabinieri, Autorità Giudiziaria tenuto conto che ogni intervento è sempre orientato al **superiore interesse del minore**, al rispetto del suo diritto alla protezione, alla cura e all'istruzione;



2) raccogliere accuratamente gli elementi che possono contribuire al corretto accertamento dei fatti, se possibile, documentando con foto e *screenshot* tutto ciò che può essere utile per risalire a:

- **chi** ha scritto, postato, commentato, inserito immagini (nome/utente/*nickname*/nome del profilo e mail del presunto intruso);
- **cosa** è stato prodotto, inviato, ricevuto (immagini, testi, vocali);
- **quando** il fatto è accaduto (mese, giorno, ora e cronologia di fatti e contatti);
- **dove** è accaduto (in quale ambiente virtuale, nome della piattaforma, forum, *social network*, *chat*, *blog*);
- **come** è accaduto (descrizione del fatto e del "modus operandi" dell'autore per l'individuazione della fattispecie delittuosa).

L'insegnante, il Dirigente Scolastico, il referente per il *cyberbullismo*, l'animatore digitale

NON DEVONO:

- 1) cercare di improvvisarsi investigatore e interrogare studenti, genitori;
- 2) interagire con l'intruso, tentando di avere con lui uno o più contatti on line o di persona;
- 3) attardarsi in tentativi di ricerca sul PC o sul cellulare, di altre immagini, conversazioni, *e-mail* analoghe;
- 4) prendere iniziative senza avere consultato le Forze di Polizia interessate (ad esempio disperdere e cancellare eventuali dati, *chat*, @, immagini, video...)

Quali sono i compiti preziosi del Referente Informatico?

- salvare i *file di log* delle connessioni NON autorizzate;
- mettere in atto tutte le procedure tese a proteggere la connessione in modo da ridurre gli accessi abusivi e supportare l'eventuale azione investigativa delle Forze di polizia;
- evitare di prendere iniziative se non in stretta sinergia con le Forze di polizia operanti.

Comunicazioni dell'insegnante con la Direzione Scolastica e con la famiglia

Per quanto corretto informare la Direzione Scolastica in merito ad una situazione di rischio per lo studente o per l'istituto scolastico, di cui l'insegnante è venuto a conoscenza, è sempre doveroso ricordare che le informazioni relative alle vicende che coinvolgono soggetti minorenni vanno gestite scrupolosamente e con la massima riservatezza. E' auspicabile, anche per questo, la massima collaborazione tra tutti coloro che sono preposti alla protezione di infanzia e adolescenza.

◦ Quando lo studente racconta di una situazione di pregiudizio avvenuta nel contesto scolastico o in altri luoghi **sicuramente esterni alla famiglia** ad opera di persona estranea al nucleo familiare è **consentito** parlarne con i genitori.

◦ Quando lo studente riferisce di situazioni pregiudizievoli **all'interno del nucleo familiare** è **doveroso il massimo riserbo**: i genitori e gli altri componenti del nucleo familiare **NON devono essere informati senza il consenso dell'Autorità Giudiziaria**.

In seno al nucleo familiare potrebbe infatti celarsi l'autore o il responsabile del danno al minore e la rivelazione di quanto emerso potrebbe avere conseguenze disastrose e pregiudicare, tra l'altro, la genuinità di eventuali attività di indagine da parte dell'Autorità Giudiziaria.

La massima riservatezza è necessaria anche se l'episodio intrusivo, violento, pregiudizievole **riguarda il contesto "classe"** ed è probabile che l'autore sia tra gli alunni. Coinvolgere i rappresentanti dei genitori infatti, potrebbe significare diffondere la notizia dell'accaduto e vanificare ogni possibilità di ricostruire la reale dinamica, oltre che esporre l'autore (minorenne) a commenti inopportuni e dolorosi.

E' sempre doveroso tutelare lo studente-vittima senza dimenticare le fragilità dello studente-autore.

Dirigente Scolastico e insegnante sapranno comunque valutare l'appropriatezza della azioni da intraprendere.

Se l'alunno che subisce attacchi in Rete e comportamenti violenti trova il coraggio di riferire, è indispensabile **saper ascoltare: rispettare il suo racconto spontaneo nei tempi e nelle modalità di esposizione, senza ingenerare in lui suggestioni e distorsioni.**

Di tutte le informazioni raccolte sarà quindi opportuno redigere una **memoria scritta** da utilizzare per segnalare i fatti agli organi competenti (Polizia Postale, Ufficio Minori, Carabinieri, Autorità Giudiziaria).

L'AMMONIMENTO PER CYBERBULLISMO LEGGE N. 71/2017 art. 7

Se non è stata proposta querela, un minore (anche sotto i 14 anni) vittima di Cyberbullismo, in presenza di genitore o esercente la potestà genitoriale, può presentare istanza di ammonimento nei confronti del minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni non compiuti (anche più di uno), autore della condotta.



L'istanza di ammonimento può essere presentata anche solo dal genitore, pur in presenza di parere contrario del minore stesso.

DOVE PRESENTARE ISTANZA

La vittima di cyberbullismo deve presentare istanza presso qualsiasi Ufficio di Polizia, Comando dei Carabinieri, nuclei di Polizia Locale, o direttamente presso l'unità anti-stalking della Divisione Polizia Anticrimine della Questura.

PER QUALI MOTIVI

Qualora siano commesse condotte riconducibili ad alcune fattispecie di reato, non perseguibili d'ufficio:

- INGIURIA (depenalizzato)
- DIFFAMAZIONE (Art. 595 cp)
- MINACCIA (Art. 612 cp)
- TRATTAMENTO ILLECITO DATI PERSONALI COMMESSI TRAMITE LA RETE INTERNET

L'istanza deve essere compilata in maniera dettagliata e documentata per dimostrare l'attendibilità della sussistenza del comportamento persecutorio, specificando:

- la descrizione dei fatti;
- le condotte persecutorie poste in essere in ordine cronologico (allegare eventuali messaggi di testo ricevuti via social, whatsapp, mail ecc.);
- le generalità di eventuali soggetti che hanno assistito o che siano comunque in grado di riferire in merito;
- le conseguenze delle condotte vessatorie: stato di ansia o paura (corredando con eventuale percorso



di cura presso specialisti), alterazioni delle proprie abitudini di vita (es. difficoltà a compiere le normali e abituali attività della vittima, nell'ambito scolastico, studio, ricreativo o abitudini familiari).

Le quattro fasi dell'Istruttoria ad opera dell'Ufficio di Polizia

FASE 1- Acquisizione di materiale in modalità quanto più possibile in forma integrale, con l'indicazione delle date in cui sono state inviati i post: messaggi, screenshot, mail, post sui socialnetwork, prodotti in copia dall'istante ma visionati e verificati sui dispositivi elettronici, messaggi vocali prodotti dalla vittima su supporto magnetico;

FASE 2- Raccolta delle sommarie informazioni delle persone informate sui fatti, convocate e alle quali viene garantito il massimo anonimato. (I minori vengono sempre sentiti con modalità protette);

FASE 3- Eventuali accertamenti di carattere tecnico-investigativo;

FASE 4- Verifica di eventuali interventi precedenti effettuati da parte delle Forze dell'ordine e acquisizione (se presenti) di certificazioni medico-sanitarie.

Qualora emergano elementi apprezzabili sulla fondatezza dell'istanza, il Questore emette il provvedimento di ammonimento.


La notifica dell'Ammonimento è una fase molto rilevante e delicata.

Il Legislatore ha previsto che sia un provvedimento «orale», per accentuarne il **carattere deterrente**.

L'ufficiale di P.S. convoca il minore responsabile unitamente ad almeno un genitore o esercente la responsabilità genitoriale e spiega il **disvalore** delle condotte realizzate, nel tentativo di generare consapevolezza e intimare di cessare ogni azione vessatoria. **Il provvedimento ha una connotazione preventiva: occorre favorire il dialogo e coinvolgere il genitore nel cammino di presa di coscienza del giovane ammonito.**

Dell'ammonimento viene redatto un verbale, di cui una copia è rilasciata alla vittima ed una all'ammonito. Non ha altra conseguenza se non quella meramente monitoria.

Gli effetti cessano al compimento della maggiore età.



“In quella piccola cittadina del sud, c'era il miglior gruppo di insegnanti che abbia mai vissuto su questo pianeta. Dai miei primi anni in poi, quegli uomini e quelle donne mi hanno insegnato così tanto, in gran parte al di là del programma scolastico. Mi hanno insegnato che valevo come persona e che contavo. Mi hanno vista come un individuo, hanno visto qualcosa in me in cui credere e in cui farmi credere. Le loro classi erano luoghi sicuri e sani.”

John Steinbeck

L'INTERVISTA A*

Pietro Forno

Premessa

L'esperienza di un professionista impegnato per anni nella repressione dei peggiori reati contro i minori e nell'opera di prevenzione, non può che essere fonte di preziosi consigli e spunti di riflessione per Dirigenti Scolastici e insegnanti, chiamati a confrontarsi con le emergenze di questo tempo.

Il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in famiglia e nelle relazioni ci porta a pensare che quanto è stato fatto fino ad oggi per arginare tali emergenze non basti. In considerazione del suo attuale incarico e della sua lunga storia in magistratura che ha "fatto scuola" in materia di repressione, tra gli altri reati, di maltrattamenti e abusi sui minori, cosa suggerisce?

Quello che manca ancora è la specializzazione di tutti coloro che sono chiamati a scendere in campo per contrastare questi reati. Sul punto mi sono dilungato sia nel corso tenuto al Consiglio Superiore della Magistratura che alla Scuola Superiore della Magistratura.




In estrema sintesi la specializzazione di magistrati (non solo inquirenti), Forze di polizia, operatori del sociale, insegnanti, medici... è il presupposto generale che pone le premesse circa la possibilità di "operare in Rete" con una impostazione interdisciplinare.

A proposito di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza, ritiene che la Scuola sia adeguatamente preparata a segnalare tempestivamente alle autorità competenti le situazioni che lo richiedano?

Il problema della mancanza di specializzazione a maggior ragione è ancora più grave per quanto concerne la scuola; tenendo lezioni nelle scuole di tutti i livelli mi rendo conto che sulle problematiche della violenza sui minori e nelle relazioni, c'è una carenza generalizzata di informazioni. Sulla preparazione della scuola in questo senso, mio malgrado, la



risposta è, in via generale, tendenzialmente negativa anche se va ricordato che l'ignoranza della legge



non scusa, con tutto ciò che ne può derivare. Nella prevenzione e nel contrasto della violenza tutte le professionalità sono chiamate a fare la loro parte, purchè sappiano operare in rete e cioè, per dirla con Roger Bastide, sappiano rinunciare ai loro deliri di onnipotenza. Fra questi deliri di onnipotenza mi sentirei di menzionare anche certe “guerre di religione” che affliggono il mondo della psicologia e che finiscono per coinvolgere e travolgere anche la magistratura. Direi di più: tutti i cittadini, nessuno escluso, sono chiamati a questo compito che non può essere riservato “a pochi eletti”.

*Gli insegnanti si domandano se la notizia di un reato richieda sempre **la certezza**, lei cosa risponde?*

La nozione di notizia di reato non richiede la certezza (che non esiste quasi mai) né sulla sua sussistenza né tanto meno sull’identificazione del suo autore. Secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione, è sufficiente il cd. “fumus” ovvero,

come è stato affermato in dottrina, la conoscenza di un fatto “in via di prima approssimazione, corrisponde al modello di norma incriminatrice”, situazione ben diversa da quella di mero sospetto soggettivo, quale può derivare, in campo psicologico e medico-legale, dagli indicatori aspecifici (come nel caso di comportamenti erotizzati) che non possono costituire, di per sé stessi ed in assenza di un racconto del soggetto, una notizia di reato, anche se possono evidenziare, quando la parte lesa è un minore, una situazione di pregiudizio e giustificare pertanto una segnalazione al Tribunale per i minorenni. In questi



casi diventa decisivo il racconto della vittima.

Va pertanto ricordato agli operatori che anche in presenza di obiettività assenti o dubbie scatta l’obbligo di denuncia quando la parte lesa o altra persona informata sui fatti, riferiscano fatti che, se veri, integrano gli estremi di reato perseguibile d’ufficio e che non è compito degli operatori, almeno ai fini della presentazione della denuncia, effettuare vagli preventivi concernenti l’attendibilità della parte lesa, l’esistenza di riscontri, la sussistenza di condizioni di procedibilità o di punibilità o di

cause estintive del reato (morte del reo, amnistia, remissione di querela, prescrizione..), aspetti tutti di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria



ordinaria.

Resta “un’ampia zona grigia” costituita da un lato da quadri fisici e comportamenti dubbi, in assenza di racconti precisi; dall’altro di racconti confusi quali quelli che caratterizzano la cosiddetta “*rivelazione mascherata*” caratterizzata da impressionanti mescolanze di fantasia e realtà, ovvero da descrizioni di difficile interpretazione.

In casi del genere, come più in generale, nelle non poche situazioni dubbie, può essere utile che gli operatori interpellino una persona che sia specializzata nella materia.

Come si concilia l’accertamento della verità con la cura del trauma?

L’intervento in questi casi è necessariamente caratterizzato da interdisciplinarietà e si svolge nell’ambito di procedure diverse: da un lato quella del processo penale, finalizzato ad accertare e punire le condotte e, pertanto, in grado di minare alla base i rapporti di forza che hanno reso possibile l’abuso e dall’altro quella delle procedure civili, davanti al giudice delle separazioni e al giudice minorile; tali procedure coinvolgono, oltre alle diverse autorità giudiziaria e autorità di polizia giudiziaria, varie professionalità chiamate ad intervenire, spesso contemporaneamente, sullo stesso caso: assistenti



sociali, neropsichiatri, insegnanti, educatori, sacerdoti, medici di base, pediatri, psicologi, ginecologi, medici legali.

In tale contesto, appare evidente che il procedimento penale, pur non avendo finalità terapeutiche, può e, nella materia specifica deve, tendere ad inserirsi in processi educativi e terapeutici concernenti la

vittima, conciliando le sue esigenze di tutela della vittima con quelle di accertamento della verità e di tutela dell'indagato o imputato in quanto titolare di diritti di rango costituzionale.

Occorre che il minore racconti più volte il fatto-reato perché la scuola provveda a denunciarlo?

No, è vero il contrario. Specialmente quando si tratta di minori prepuberi la rivelazione è spesso frutto di un lungo percorso che porta il minore ad uscire dal suo segreto. Il constatare che, malgrado lo sforzo fatto per raccontare, non sia successo nulla può portare il minore a chiudersi nuovamente nel suo silenzio e a maturare una spiccata sfiducia nel mondo degli adulti. Lo abbiamo potuto constatare in diversi casi in cui, a posteriori, quando il minore, giunto in fase adolescenziale ha ripercorso le tappe delle sue rivelazioni iniziate, senza alcun risultato, al tempo delle scuole elementari.

Dopo che l'insegnante ha informato il Dirigente Scolastico di aver appreso una notizia di reato per la quale sussiste l'obbligo di denuncia, come può sapere se il suo superiore ha provveduto ad inoltrare la denuncia?

Va premesso che l'obbligo di denuncia incombe in primo luogo su chi ha appreso la notizia di reato e che la legge individua in modo rigido i destinatari della denuncia (Procuratore e Polizia Giudiziaria), ad esclusione quindi di ogni altro soggetto quali Dirigente Scolastico, Tribunale per i Minorenni, Servizi sociali etc. Va precisato al riguardo che è bene che l'insegnante esponga quanto appreso o

quanto constatato attraverso una relazione scritta e sottoscritta e non semplicemente attraverso una comunicazione verbale. Ne consegue che chi riceve la comunicazione deve limitarsi, come atto dovuto, ad inoltrarla all'autorità competente senza alcun vaglio preventivo. Se omette di farlo incorre anch'egli nel reato di omissione di denuncia da parte di pubblico ufficiale (art. 361 cod. pen.). L'insegnante nell'ambito di rapporti di correttezza può chiedere al suo dirigente se questi abbia provveduto alla denuncia. Se ciò per qualunque motivo non potesse verificarsi, l'insegnante dovrà ricorrere all'istituto dell'accesso agli atti, per verificare se l'inoltro sia avvenuto. In estremo subordine potrà presentare una denuncia autonoma. Certamente dal punto di vista dell'Autorità Giudiziaria è preferibile che la denuncia sia redatta su carta intestata della scuola e pervenga anche a mezzo di p.e.c. nel tempo più breve possibile.

* a cura di Francesco Traino, studente universitario e collaboratore del Garante per l'attuazione del Protocollo intercorso tra Procura, Comune e Prefettura di Milano per la tutela delle vittime vulnerabili.



**CYBERBULLISMO E
RESPONSABILITA' CIVILE:
CULPA IN EDUCANDO, IN VIGILANDO,
IN ORGANIZZANDO**

Paola Biavaschi

“Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla”. M. L. King



La letteratura più amata e più storicamente popolare ci ha comunicato un'insofferenza atavica e una diffidenza profonda per il fenomeno giuridico, che solamente la nostra parte razionale riesce a superare. Manzoni, Dumas, Kafka ci hanno narrato di una dicotomia insopprimibile tra innocenza e giustizia. Quindi, ormai avvezza alla malinconica sfiducia nell'umano decidere, ho trovato estremamente accattivante ritrovare in un passo dell'esistenzialista Jean-Paul Sartre un assunto che si accorda profondamente con lo spirito del giurista e con le sue categorie concettuali: “Si è sempre responsabili di quello che non si è saputo evitare”.

Chiaramente il filosofo francese non distingueva tra ambito penalistico o civilistico, il contenuto delle sue parole non era di carattere tecnico-giuridico; quello che contava per lui era il messaggio, fondamentalmente un messaggio di puro civismo: un appello contro l'indifferenza, il lassismo e l'omertà, ma anche contro quel misto di codardia e pigrizia che crea nella cronaca e nella storia la figura del testimone silenzioso, sempre pronto a osservare senza intervenire, a volte con un certo voyeurismo e compiacimento, altre volte solo per ignavia.

E la citazione di Sartre potrebbe essere considerata la base concettuale della legge contro il cyberbullismo (n.71/2017), sorta allo scopo di illuminare il ruolo di coloro che circondano la vittima e il bullo, in primo luogo la scuola, ma anche sostanzialmente di tutta la società civile.

Parallelamente, il cammino della giurisprudenza ha seguito lo stesso corso, anche dal punto di vista civilistico, cercando di sottolineare con forza la responsabilità dei genitori, degli insegnanti e del dirigente scolastico. Il trend non concerne solamente il fenomeno del cyberbullismo, ma tutti quelli che sono tristemente legati all'uso di internet, quali in primis hating, diffamazione sul web, divulgazione di immagini e video senza il consenso dell'avente diritto, ecc.

Reggendosi i social network sulla logica del successo comunicativo, verificabile sulla base di like e condivisioni, appare evidente che download, visualizzazioni, apprezzamenti e commenti siano il vero carburante di questi fenomeni e che siano per l'appunto i famosi testimoni/visualizzatori/followers/friends ad essere la fetta di popolazione su cui sarebbe necessario lavorare maggiormente, in quanto il loro apprezzamento "passivo" rispetto a quanto postato da altri discende spesso da una mancata educazione al mezzo tecnologico e da un'assente presa di coscienza dei rischi connessi a un uso distorto dello stesso.

Per comprendere il motivo per cui oggi ci troviamo a far fronte a realtà così nuove e pervasive, bisogna tuttavia compiere un passo indietro nella storia del diritto dell'informazione in Italia e ricordare che, quando i padri costituenti stilarono l'art. 21 della Costituzione, recante, all'inizio del primo comma, le parole simbolo della ritrovata libertà democratica

- "tutti hanno il diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione" - non avrebbero mai immaginato ciò che la tecnologia avrebbe permesso oggi potenzialmente a ogni cittadino, ossia la facoltà di raggiungere agevolmente e gratuitamente un numero indeterminato di persone. Ciò che un tempo non così lontano era appannaggio solamente



dei giornali, della radio e della televisione, oggi è democraticamente alla portata di tutti: la possibilità di diffondere il proprio pensiero, ma anche dati, informazioni e materiali su una scala che non ha eguali nel passato sia come dimensioni sia per la semplicità dell'uso dei mezzi.

Quella che è a tutti gli effetti una straordinaria possibilità per ogni cittadino, contiene in sé tuttavia dei rischi molto elevati, legati alla consapevolezza rispetto ai contenuti comunicati e alla conseguenze; inoltre, la semplicità estrema dell'utilizzo dei dispositivi quali gli smartphone o i tablet facilita la navigazione "in solitaria" non solo degli adolescenti minorenni, ma anche dei bambini, cioè di soggetti

giuridicamente sprovvisti di capacità di agire.
In Italia, nel 2020, su una popolazione di circa 60



milioni di abitanti, gli smartphone sono circa 80 milioni e, nel mondo, il 90% delle connessioni avviene tramite dispositivo mobile: questo dato di fatto è incontrovertibile e bisogna prenderne atto. La pandemia non ha fatto che accelerare il fenomeno: la DAD (didattica a distanza) e DI (didattica integrata) hanno reso indispensabile il possesso per ogni allievo di almeno un device, anche se la maggior parte degli studenti ha dovuto in pratica avere la disponibilità di due: uno smartphone e un computer, che hanno funzioni differenti e luoghi di utilizzo distinti. Quindi ogni studente, a partire dalla scuola primaria, ha avuto nella sua disponibilità l'accesso alle free ways di internet, ma, mentre il genitore medio è molto attento a spiegare a ogni figlio come si pedala su un triciclo o su una bicicletta, oppure quanto è pericoloso rischiare di ingerire oggetti troppo voluminosi o tossici, spesso un adulto, giocoforza non nativo digitale, non è in grado di percepire la vastità dei pericoli del mondo virtuale, che anzi gli può apparire

come un passatempo innocuo e “casalingo”, a volte addirittura una comoda babysitter a costo zero.

All'interno di queste tematiche amplissime, di carattere marcatamente multidisciplinare (psicologico, pedagogico, sociologico, linguistico, informatico, comunicativo, oltre che giuridico), si situa la dilagante piaga del cyberbullismo, con casi raddoppiati numericamente proprio durante la pandemia.

All'interno del report dell'Indagine Conoscitiva del Garante Nazionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza del 2019, il problema, correttamente presentato, viene commentato nel modo seguente: “Le potenzialità dei nuovi strumenti hanno profondamente mutato il tradizionale bullismo, amplificandone la portata sia nel tempo che nello spazio...rendendo più pericolose le manifestazioni del fenomeno”. La mancata percezione dei rischi e delle conseguenze di quello che viene posto in essere nel mondo virtuale e l'erronea convinzione degli adulti che il mondo digitale sia una realtà puramente fittizia sono tra le cause principali della crescita inarrestabile del fenomeno, cui troppo tardi si sta cercando di porre rimedio.

La giurisprudenza, tuttavia, si sta attivamente adoperando per offrire una linea interpretativa e una disciplina chiara di condotta da parte degli adulti in qualche modo coinvolti nel processo educativo. In primo luogo mi preme sottolineare come, mentre in principio nella dottrina pedagogica e psicologica uno degli elementi caratterizzanti era considerato la ripetitività², insieme ad altri due elementi (l'intenzionalità³ da parte del cyberbullo e la percezione dell'offesa da parte della vittima), la giurisprudenza attuale definisce con il termine di cyberbullismo anche un singolo

caso, se l'atto compiuto dal o dai bulli digitali si rivela particolarmente grave ed evidente la sua connotazione. D'altra parte l'art. 1 della legge n.71 del 2017 non considera affatto l'aspetto della ripetitività o della continuità, definendo il cyberbullismo come "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali a danno di minorenni, realizzata per via telematica, oltre alla diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

Il punto fondante, come si evince dall'articolo in oggetto, è al contrario l'intenzione predominante di isolare la vittima, avente come conseguenza un pregiudizio serio alla persona. La legge del 2017, provvedimento pionieristico in materia in ambito europeo, ha visto la luce a causa di eventi particolarmente gravi occorsi negli anni precedenti la sua emanazione, tra cui in primis il caso simbolo – la drammatica vicenda della giovanissima Carolina Picchio - la cui insegnante di educazione musicale, Elena Ferrara, divenuta Senatrice della Repubblica, è stata proprio la relatrice della legge in oggetto: tale provvedimento, caratterizzato da note di profonda innovatività, non fa tuttavia del cyberbullismo una nuova fattispecie, autonoma, ma si occupa in particolare di ricondurre alla macrocategoria del cyberbullismo reati già disciplinati dal nostro Codice, rafforzando e tutelando gli strumenti di carattere preventivo e introducendo, al pari del

reato di stalking, l'istituto dell'ammonimento del questore.

Protagonista indiscussa della legge è la scuola, al cui interno, meglio che in qualunque altro luogo, può svolgersi quell'opera costante di prevenzione (docente referente per il cyberbullismo, aggiornamento del corpo docente, peer education, rapporti di collaborazione con la famiglia, con le forze dell'ordine e con gli specialisti) che rappresenta l'unico vero mezzo per bloccare il dilagare del fenomeno.



La legge ha quindi un indirizzo specifico e non si occupa di tutti i profili della questione, soprattutto non affronta per nulla la disciplina civilistica, ritenendola evidentemente già sufficientemente "coperta" dalle norme in tema di responsabilità contenute nel Codice Civile (art. 2043 e ss.) e da quelle che concernono la genitorialità (soprattutto l'art. 147). È toccato dunque alla giurisprudenza creare uno stabile ponte tra gli input offerti dalla n.71/2017 e la disciplina in tema di responsabilità civile, una via peraltro già tracciata da

molte sentenze che precedettero l'emanazione della legge e che facevano intendere un "comune sentire" in materia.

Si tratteranno ora brevemente la responsabilità dei genitori, quella degli insegnanti e quella del dirigente scolastico, con la doverosa premessa che la ratio alla base dell'applicazione di queste norme non consiste solamente nella mera volontà di trovare un soggetto solvibile per risarcire un danno ingiusto, ma nel sottolineare il rilievo che tali soggetti hanno nella vita del minore: le sentenze in materia, che si sono necessariamente moltiplicate in questi ultimi anni, restituiscono centralità alle figure di riferimento dei minori, attribuendo loro spessore, ma giocoforza anche responsabilità riguardo alla loro formazione. La scuola ha giustamente recuperato in quest'ottica il suo ruolo educativo centrale e, finalmente, non viene più identificata come una delle tante agenzie educative a disposizione del minore, ma come l'agenzia educativa per antonomasia.

A mio parere, insieme con la costante opera di formazione in ambito scolastico, che senza dubbio deve costituire l'aspetto centrale del contrasto al diffondersi del cyberbullismo, anche una costante responsabilizzazione tramite il "pungolo", o meglio lo spauracchio di risarcimenti consistenti anche in caso di condivisioni e/o commenti adesivi a episodi di cyberbullismo può svolgere un ruolo particolarmente incisivo ed efficace.

Responsabilità in educando

Come si sottolineava sopra, la legge n.71 non tratta della responsabilità civile; per reperire la disciplina della stessa in caso di cyberbullismo, bisogna rifarsi

all'art. 2043 c.c., norma base della responsabilità extracontrattuale (detta anche responsabilità aquiliana). Essa recita: "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". A questo articolo base si collega l'art. 2048 c.c. che è esplicitamente dedicato alla responsabilità genitoriale: "Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi..." e prevede un regime di responsabilità indiretta e oggettiva a carico dei genitori per il fatto causato dal figlio⁴: ciò, in parole povere, significa che il genitore è sempre responsabile civilmente, a meno che non provi "di non aver potuto impedire il fatto", dimostrando di aver affidato uno strumento digitale al figlio minore solo dopo avere impartito allo stesso insegnamenti tali da garantire il rispetto delle regole. Come si può immaginare, tale prova è veramente molto complessa e stringente, in quanto richiede di provare di aver compiuto una costante e qualitativamente adeguata opera di educazione all'uso dello strumento digitale. Asserisce infatti la Corte di Cassazione, già in una sentenza del 2013⁵, che, legata alla figura del genitore, vi è "la necessità di una costante opera educativa finalizzata a correggere comportamenti non corretti e a realizzare una personalità equilibrata consapevole della propria esistenza e della protezione dell'altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito".

Alla base dei doveri genitoriali si trova in particolare quanto disposto dall'art.147 del c.c., il quale prevede perentoriamente che "il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire,

educare e assistere moralmente i figli nel rispetto alle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni”. Punto focale dell’attenzione è quindi il processo di istruzione ed educazione, che assurge a rango paritario rispetto al mantenimento materiale della prole.

Particolarmente significativa una sentenza recente, dell’aprile 2018, emessa dal Tribunale di Sulmona; alla radice della stessa un caso emblematico: un gruppo di ragazzi ancora minorenni, creando un profilo Facebook fittizio, pubblicano e divulgano una foto di una minorenne che si mostra nuda. La fotografia proviene da un’altra persona che era riuscita ad avere l’immagine dalla ragazza con la promessa di non diffonderla. I genitori della minorenne, attori della causa, vedono la loro domanda ottenere esito favorevole: i genitori dei cyberbulli vengono, infatti, condannati al pagamento di un risarcimento pari a quasi 100.000 euro.

Già nel 2012, il Tribunale di Teramo⁶ aveva condannato al risarcimento i genitori di alcuni adolescenti che avevano creato un gruppo Facebook dall’inequivocabile titolo “Per tutti quelli che odiano L.C.”, una ragazza minorenne: il gruppo aveva come unica attività il postare frasi offensive e minacciose nei confronti della coetanea. Impossibile, secondo il Tribunale, ravvisare in questo caso in capo ai genitori un’adeguata attività educativa e di controllo dei figli minori.

Il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta⁷ ribadisce che sui genitori grava il dovere giuridico di “vigilare sulla effettiva assimilazione dell’educazione impartita e dei valori trasmessi”. Questa sentenza, che ha costituito uno spartiacque in materia, ha sottolineato come i genitori abbiano il

dovere di impartire al figlio una educazione consona all’utilizzo dei mezzi tecnologici e di compiere una solerte attività di vigilanza sulle modalità di utilizzo da parte del proprio figlio. Lo scopo di tale controllo è duplice: in primo luogo esso può essere utile strumento per un intervento immediato nel caso in cui il minore sia vittima di terzi e, in secondo luogo, che possa causare un danno a terzi o a se stesso mediante gli strumenti di comunicazione telematica. La sentenza specifica come l’intensità del dovere di vigilanza sia collegata strettamente con la “estrema pericolosità” del web riguardo al quale il genitore deve svolgere un’opera di limitazione di carattere qualitativo e quantitativo. L’attenzione a riguardo è tale che il pregiudizio alla dignità personale del minore e il rischio di danno a livello psico-fisico viene considerato segno di una educazione e vigilanza da parte dei genitori particolarmente carenti, al punto da poter prefigurare una limitazione della responsabilità del genitore e dare l’avvio a interventi a tutela del minore.

Le sentenze si fondano sul disposto dell’art. 2048 c.c., il quale, come detto, prevede per i genitori l’onere di dimostrare l’assolvimento dell’obbligo educativo e di controllo anche sul piano digitale al fine di liberarsi dall’obbligo risarcitorio, una prova che oggi risulta essere quasi “diabolica”, in quanto per ciò che concerne il controllo, i minori sono soliti utilizzare i dispositivi elettronici in modo autonomo, mentre per quanto riguarda l’aspetto educativo è assai arduo dimostrare di aver impartito i dovuti insegnamenti quando il risultato è costituito dagli atti compiuti da un cyberbullo. Il provvedimento di Caltanissetta sembra essere ancora più severo, in quanto, non solo si richiede la prova dell’aver

impartito una educazione completa in merito all'uso degli apparecchi elettronici, ma che i genitori dimostrino pure di aver verificato l'efficacia del loro operato educativo.

Una sentenza paradigmatica del Tribunale di Alessandria nel 2016 è andata oltre rispetto alle consuete condanne in sede civile per l'operato degli autori di atti di cyberbullismo: giunge infatti a condannare al risarcimento i genitori di un minore, bullo, che, pur non avendo compiuto materialmente l'opera di divulgazione su internet, aveva assistito senza dissociarsi esplicitamente. Esempio paradigmatico quello in oggetto: due bulli avevano legato, imbavagliato, percosso, ingiuriato un coetaneo; uno dei due aveva video-ripreso il tutto e l'aveva postato ai compagni. Entrambi i bulli sono stati condannati egualmente, anche se solamente uno ha compiuto materialmente gli atti di cyberbullismo, poiché si è ritenuta la condotta paritaria. Si tratta senz'altro di una sentenza significativa e in certo qual senso storica, dal momento che introduce il concetto di responsabilità anche in capo alla platea di soggetti che hanno compiuto un atto "adesivo", per il fatto di non essersi apertamente dissociati.

Tale punto potrebbe segnare un importante avanzamento per la giurisprudenza e un ampliamento delle responsabilità, anche per una corretta identificazione del ruolo dei bystanders, che risultano essere concettualmente quasi soggetti paralleli ai cosiddetti side mobbers nel caso delle ardue cause di mobbing; con la differenza che in internet le prove dei commenti e delle condivisioni non sono altrettanto sfuggenti che in ambito lavorativo, ove il problema della prova rappresenta il più grande ostacolo rispetto all'efficacia della causa⁹. In più è

da ricordare che, mentre il mobber persegue il fine dell'umiliazione della vittima, della sua persecuzione e possibilmente della sua dimissione dal luogo di lavoro, senza necessariamente godere della presenza di terzi, il cyberbullo esiste proprio perché esiste un pubblico, quindi il ruolo dei bystanders è per lui essenziale.

La scuola: un ruolo centrale

Che la scuola avesse un compito particolarmente gravoso in merito all'educazione e soprattutto al controllo dei minori ad essa affidati dai genitori è fatto ben noto: la colpa in vigilando in caso di danno occorso al minore durante la permanenza a scuola è tale per cui sussiste una presunzione di colpa in capo all'istituto scolastico, il danneggiato deve provare solamente di aver subito il danno durante le ore in cui era sottoposto al controllo del personale scolastico.

I doveri della struttura scolastica, dopo la legge n.71/2017 prevedono:

- 1) L'adozione di tutte le cautele per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.
- 2) La nomina di un referente al cyberbullismo.
- 3) La dimostrazione di aver promosso l'educazione all'uso consapevole delle tecnologie informatiche.
- 4) L'adeguamento dei regolamenti scolastici e l'integrazione del patto di corresponsabilità tra scuola/famiglie/studenti.

Risale invece alla norma codicistica la responsabilità oggettiva della scuola riguardo al controllo: disciplina che comprende sia gli spazi e i tempi della scuola, sia tutto ciò che vi è connesso, come i luoghi del servizio mensa o il trasporto da casa a scuola sul

pullmino scolastico, o ancora le gite.

Un punto fondamentale riguarda le regole dell'utilizzo dello smartphone a scuola: nell'ambito dell'autonomia scolastica, la scuola¹⁰ può vietarne l'uso, oppure limitarlo, ponendo modelli di comportamento precisi che devono essere previsti esplicitamente nel regolamento di Istituto. Ultimamente si è diffusa una pratica che prende spunto dal concetto di giustizia compensativa e riparativa: le sanzioni scolastiche in caso di uso improprio del mezzo elettronico, invece che consistere in una sospensione (che in caso di disagio sociale può essere addirittura dannosa), vengono commutate in lavori utili per tutta la collettività scolastica e basati su attività di tipo solidale, come l'aiuto a soggetti bisognosi, la pulizia o il riordino di spazi comuni o delle aree verdi della scuola, allo scopo di far prendere coscienza al soggetto delle necessità concrete della collettività.

I docenti e la colpa in vigilando

Anche la responsabilità del singolo docente è molto pesante: si fonda su quanto disposto dall'art. 2811 della Costituzione Italiana e dal già citato art. 2048 del Codice Civile che si occupa anche della responsabilità genitoriale. Per liberarsi dalla predetta responsabilità, il docente deve provare di aver fatto tutto il possibile per impedire l'evento dannoso oppure il caso fortuito.

Legittimato passivo in questa situazione è sempre il Ministero dell'Istruzione, tuttavia in caso di dolo o colpa grave, il Ministero ha diritto di regresso nei confronti del docente.

Si aggiunga che il docente è un pubblico ufficiale,

quindi se viene a conoscenza di atti illeciti, pure se avvenuti al di fuori della scuola e dell'orario scolastico, ha il dovere di sporgere denuncia e una mancanza in questo senso può condurre a una querela per omessa denuncia. L'art. 361 del Codice Penale afferma, infatti, "Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da trenta euro a cinquecentosedici".

Perché il docente dimostri di non aver trascurato, ma di essere subito intervenuto, nel caso in cui venga a conoscenza di un caso di cyberbullismo, ha il dovere di scrivere una relazione circostanziata e supportata da prove e di renderne edotto il dirigente scolastico. Da qui discende l'obbligo di riferire e formalizzare al proprio Dirigente Scolastico qualsiasi vicenda di bullismo fisico e cyberbullismo di cui il docente venga a conoscenza. La stesura formale della relazione può prevedere il contributo del Referente per il contrasto al cyberbullismo: essa deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico e, per presa visione, al Referente per il contrasto al cyberbullismo. È utile, inoltre, per il docente, che egli depositi la relazione richiedendo l'attribuzione di un numero di protocollo per la stessa, in modo tale che la consegna o l'invio della relazione sia provabile, dal momento che questo può cautelare il docente contro la querela per omessa denuncia.

Il dirigente scolastico e la responsabilità in organizzando

Con l'espressione culpa in organizzando, si definisce la responsabilità del dirigente scolastico, il quale si trova, in caso di cyberbullismo, in una posizione un po' più "lieve" di quella dei genitori e dei docenti, dal momento che l'organo giudicante verificherà la prudenza e la diligenza del dirigente, ma il danneggiato dovrà provare:

- 1) Il danno subito nell'ambito della struttura scolastica o in tempi e luoghi ad essa collegati.
- 2) La colpa del danneggiante.
- 3) Il nesso di causalità tra la condotta del dirigente e l'evento lesivo.

Quindi, l'onere della prova in questo caso incombe sul danneggiato e non viceversa come nel caso dei genitori, dell'istituto scolastico e dei docenti coinvolti. Mentre, infatti, gli insegnanti hanno un obbligo giuridico di vigilanza, il dirigente deve svolgere un'attività di custodia, che coincide con il dovere di corretta amministrazione, organizzazione e controllo sulla sicurezza dell'Istituto.

Anche il Dirigente Scolastico è chiaramente un pubblico ufficiale e come tale ha il dovere di sporgere denuncia nel caso in cui venga a conoscenza di atti illeciti. Esempio in questo senso il caso del Dirigente Scolastico, più volte avvertito da parte dei genitori di una vittima di bullismo e di cyberbullismo: il suddetto temporeggiava senza intervenire, ma soprattutto evitava di sporgere denuncia in merito a quanto riferito. Per tale ragione, veniva condannato penalmente per omissione di denuncia.

Questo esempio aiuta a comprendere come da

varie direzioni (disciplina penalistica, civilistica e in particolare la legge n.71/2017) il messaggio che giunge al Dirigente Scolastico è quello di porre attenzione non solo a quanto avviene all'interno dell'istituto scolastico, ma anche a ciò che è connesso alla scuola perché il cyberbullismo spesso ha luogo fuori dalle aule, ma ha in esse la sua genesi.

E così, nello stesso modo in cui i contenuti sui social network e sulle chat non hanno orari e non hanno spazi, così la scuola deve cercare di uscire dalla dicotomia pre-digitale "a scuola/fuori dalla scuola", ma deve vegliare dal punto di vista educativo anche sulle conseguenze delle relazioni interpersonali scolastiche sull'intera vita dell'allievo. Non è più concepibile sentire un Dirigente accertarsi se l'episodio è avvenuto in orario extra-scolastico, pur vedendo coinvolti allievi del proprio Istituto, perché la vita per gli studenti non si divide più in compartimenti stagni e le relazioni psicologicamente inadeguate tra allievi sorte tra le mura della scuola, oggi vanno giocoforza a ripercuotersi sui rapporti nella vita virtuale, due realtà che noi adulti percepiamo distinte, ma che i bambini/ragazzi vivono come un continuum.

Proprio in questo senso va l'avallo giurisprudenziale di una decisione su un voto di condotta negativo (7/10) legato al comportamento di una minorenni nella chat di classe, ove la ragazza aveva inviato messaggi offensivi ed ingiuriosi: i professori non si sono sentiti di distinguere tra "tempo della scuola" e "tempo fuori scuola", dal momento che la chat di classe rappresenta un'appendice del gruppo scolastico che non avrebbe alcun senso se non esistesse una classe reale a cui agganciarsi. Il fatto che l'applicazione whatsapp non avesse alcun ruolo

di ufficialità e che i fatti siano avvenuti in orario non scolastico non è stato considerato rilevante dal Tribunale Amministrativo di Napoli¹².

Tale condivisibile approccio è apparso ancora più proficuo nel sorprendente tempo della pandemia, durante il quale la scuola intesa come struttura fisica composta da muri, banchi, cattedre e lavagne, si è andata dissolvendo: la didattica, soprattutto per quanto concerne le scuole superiori, ma anche, in particolare nelle aree più colpite del Paese, per gli altri ordini di scuola, in primis le scuole secondarie di primo grado, è arrivata nelle dimore degli allievi, si è mescolata in modo inatteso con la vita privata delle famiglie. I tempi della scuola sono cambiati, facendo entrare la scuola a casa in ogni momento della giornata tra lezioni collocate anche il pomeriggio, chat di gruppo con gli insegnanti, compiti assegnati ad ogni orario. In un contesto del genere, come si potrebbe asserire che, invece, le chat degli allievi in cui vengono scambiate le notizie sulla scuola, siano qualcosa di completamente separato dalla scuola stessa?

Dovere del Dirigente è inoltre, secondo la legge n.71, informare al più presto le famiglie coinvolte, in quanto spesso episodi del genere sono collegati proprio a una mancanza di dialogo tra figli e genitori, i quali finiscono per essere gli ultimi a sapere e quindi a poter intervenire tempestivamente, mentre, in particolare nel caso dei genitori della vittima, essi dovranno affiancarsi ad essa e sostenerla.

La giurisprudenza per il momento non è abbondante, poiché il tempo trascorso dall'emanazione della legge è ancora troppo breve, ma è probabile che, la solerzia con cui gli Istituti Scolastici si sono mossi per adeguarsi alle richieste così come la responsabilità

meno intensa del Dirigente Scolastico rendano la numerosità delle cause che lo coinvolgono meno elevata rispetto a quelle nei confronti della scuola/docente e in primo luogo dei genitori.

Ovviamente la speranza di tutti coloro che lavorano in questo campo è che il ruolo del Dirigente non si risolva in una grande attenzione agli adempimenti burocratici, ma sia sostanziata da una forte motivazione a prevenire e contrastare i fenomeni in oggetto.

Conclusioni: obiettivo numero 1, formare i docenti, i dirigenti scolastici e tutto il personale scolastico

L'aspetto formativo rappresenta il cuore della legge n.71 del 2017: la formazione concerne gli studenti, che devono essere educati all'uso consapevole della rete e ai diritti e ai doveri ad essa connessi, ma è essenziale che anche i docenti, il personale non docente (che tra l'altro svolge spesso un ruolo di sorveglianza in luoghi e momenti particolarmente delicati – la mensa, i corridoi, le toilettes) e i dirigenti scolastici siano costantemente aggiornati in modo interdisciplinare (pedagogico, psicologico, giuridico), tramite corsi di aggiornamento e l'accesso a piattaforme informatiche di formazione continua (come è stato effettivamente attuato con la piattaforma ELISA).

Tale formazione permette di aumentare la sensibilità verso il problema e di svolgere negli Istituti Scolastici quell'opera non solamente di contrasto al fenomeno, ma anche di prevenzione, aspetto che è fondante di tutto l'innovativo cammino legislativo, così come del recente sviluppo giurisprudenziale.

Violenza proteiforme

Angela Lischetti

Cyberbullismo, incursioni volgari nella DaD, derisione pesante di un compagno in difficoltà non sono fattori indipendenti e isolabili.

Si tratta di aspetti diversi di un medesimo soggetto, la violenza. La violenza ha un'identità proteiforme. È come un mostro dalle mille teste, si presenta con abiti così disparati che non è sempre facile da riconoscere e da trattare.

Certo è che di fronte a noi scorre una generazione che con la violenza è costretta a misurarsi: i tanti esempi negativi a partire da genitori talvolta disavveduti e aggressivi, la compagnia quotidiana di giochi on line e video farciti di gesti brutali, certi compagni abituati meno a spiegare a parole il proprio dissenso e portati di più ad imporsi con lo schermo pesante fino alla prepotenza gratuita, la presenza rumorosa di troppe ingiustizie sociali indigeribili per chiunque, ma ancor più per chi si è affacciato alla vita con qualche bagaglio di utopia.



Tanti poi sono i fattori personali che determinano personalità a rischio violenza, a cominciare dal genere: i maschi sono percentualmente più violenti delle femmine, recita la statistica. Inoltre, grande peso ha



un caustico temperamento da ascrivere a qualche ferita segreta dell'anima (per cui poco si può fare se non con lunghi percorsi di autoconsapevolezza), ma soprattutto la presenza di interessi deboli, di valori scialbi.

Nella manifestazione di comportamenti violenti gioca un ruolo importante il fattore situazione, ossia la condizione in cui viene a trovarsi il soggetto, come ammoniva Tito Livio: Le decisioni sono le situazioni ad imporle agli uomini piuttosto che gli uomini alle situazioni. Pesa poi lo scarso controllo sociale, quello remoto pubblico amministrativo, ma anche quello

prossimo dell'ambiente familiare, scolastico, civile. Un'attenzione particolare dovrebbe essere centrata sui fattori protettivi che prevengono o frenano atteggiamenti palesemente aggressivi. Una rete solidale di amici, la presenza di esempi positivi e motivanti, una giusta dose di autostima non egotica insieme alla capacità di gestire la frustrazione, l'assimilazione di principi etici alti. Ma anche le passioni possono aiutare a prevenire la violenza, passioni come la musica, lo sport, l'arte, la lettura, ad esempio.


Per quanto riguarda il tema della violenza nella didattica a distanza, andrebbero distinte tre possibili condizioni:

1. i disturbatori seriali sono a tutti gli effetti soggetti criminali e di loro se ne deve occupare la forza pubblica
2. gli intrusi invitati da alunni a partecipare alla meeting room come seccatori compiono un atto indebito, ma potrebbero essere estromessi da una piattaforma garantita e sicura
3. i cyberbulli che nei lavori di gruppo (e non solo)



insolentiscono compagni fragili o a loro antipatici necessitano di cure particolari, oltre che di sanzioni definite dal regolamento ad hoc.

Su questo punto, che è quello che preoccupa almeno nell'immediato di più la scuola, molto si può mettere in atto per contrastare condotte negative. Un lavoro sull'intelligenza del sapere che vada a lambire la questione della violenza (poesia, arte, letteratura,



psicologia, scienze umane ...), la costruzione di buone relazioni a distanza individuali (queste molto importanti!) e di gruppo, la presa in carico del problema tra tutti i docenti della classe perché è solo nella reazione collettiva che si può sperare di creare una fessura nelle errate convinzioni del cyberbullo. Infine, ricordiamo che se la dinamica del bullo on line è originata da una richiesta di aiuto - certo scorretta nei modi e nelle motivazioni - spetta alla

scuola il gesto fondamentale di un'opera di recupero dei soggetti in errore: tendere la mano, perché delle volte basta il calore del contatto per ritrovare la bussola di vita.



UN PERCORSO DI IN-FORMAZIONE PER I GENITORI

Lelia Mazzotta Natale

Il tempo della pandemia ha generato nuove preoccupazioni e nuove paure anche in ambito educativo. Numerosi sono stati gli interventi richiesti ai diversi Uffici Scolastici Territoriali, interventi di supporto e formazione, anche per i genitori, oltre che per gli insegnanti, a fronte delle nuove potenzialità e difficoltà scaturite dall'utilizzo predominante della Didattica a Distanza.

Sotto forma di agili slide, vengono presentati, partendo dall'analisi della Legge 71 del 2017, alcuni semplici spunti di riflessione condivisi nel corso di numerose serate di "in-formazione" con gli insegnanti e i genitori. La condivisione delle responsabilità sociali, genitoriali e scolastiche generano una vincente partnership educativa tra Scuola, Istituzioni e Famiglia.

LEGGE 29 maggio 2017, n. 71

Articolo 1 Finalità e definizioni

1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime, sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

quindi una qualunque forma di prevaricazione realizzata per via telematica, con scopo intenzionale e predominante

Art. 2 Tutela della dignità del minore

1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analogha richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

IL REFERENTE DI PLESSO

Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di Polizia nonché delle Associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

GLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto elaborati da reti di scuole, in collaborazione con:

- i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia,
- le Prefetture - Uffici territoriali del Governo
- gli Enti Locali,
- i servizi territoriali,
- le Forze di Polizia
- Associazioni ed Enti

Art. 7 Ammonimento

la legge prevede, nei casi in cui un minore compia un'azione di cyberbullismo contro un altro minore e non venga presentata querela, la procedura di ammonimento

Ai fini dell'ammonimento, il Questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.



LINEE DI ORIENTAMENTO

13 Gennaio 2021

Uno dei compiti della Scuola è favorire l'acquisizione delle competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. Tali indicazioni sono contenute anche nella legge 20 agosto 2019 n. 92 "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica" che prevede, fra l'altro, nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, l'educazione alla cittadinanza digitale.

In ogni scuola/plesso è utile la costituzione di un Team Antibullismo e di un Team per l'Emergenza, o di un gruppo di lavoro integrato, costituito da docenti referenti, animatori digitali, dal Dirigente scolastico e da altro personale qualificato (psicologo, pedagogo, operatore socio-sanitario). Laddove non si disponga di uno psicologo scolastico o di uno psicologo dei servizi della salute, è utile costituire il Team per l'Emergenza a livello territoriale (comunale o provinciale) o di rete di scuole, integrato da figure specializzate del territorio, per favorire il coinvolgimento delle altre agenzie educative e di tutela dei minori, delle forze dell'ordine, dei servizi sanitari, delle strutture educative.

Parlare di cyberbullismo significa riflettere sull'etica dei Media.

:: E' importante cogliere le potenzialità pedagogiche del digitale, per utilizzarlo in modo consapevole, coerente e costruttivo,

:: Il DIGITALE come luogo di opportunità da imparare ed esplorare con una chiave di lettura, la consapevolezza.

A che età?

- :: Sotto i 14 anni non si può sottoscrivere il consenso per il trattamento dei dati personali
- :: Tutti i social network prevedono un'età minima di iscrizione che per i principali Social (Facebook, Instagram, Snapchat, Musical.ly, YouTube) e Istant Chat (WhatsApp) è di 13 anni. Anche per avere un account Google è necessario aver compiuto 13 anni.
- :: Aggirare le norme, vuol dire comunicare ai nostri figli che il rispetto delle leggi è soggettivo



Responsabilità

- Violazione delle norme contenute nel codice penale
- Violazione delle norme contenute nel Codice della Privacy
- Violazione delle norme contenute nel Codice Civile
- Violazione delle norme contenute nella Costituzione Italiana

Le diverse forme di Cyberbullismo

- :: Sexting: il termine sexting, derivato dalla fusione delle parole inglesi sex (sesso) e texting (inviare messaggi elettronici) consiste nell'invio di messaggi, testi, foto e video sessualmente espliciti, divulgati tramite mezzi elettronici come smart phone e internet.
- :: Body Shaming: la derisione del corpo, o body shaming, è l'atto di deridere/discriminare una persona per il suo aspetto fisico; qualsiasi caratteristica fisica può essere presa di mira.
- :: Cyberstalking o cyber-persecuzione (stalking online): si intendono minacce, molestie, violenza denigrazioni ripetute e minacciose con lo scopo di incutere nella vittima terrore e paura per la propria incolumità fisica

:: Trolling: un troll, nel gergo di Internet e in particolare delle comunità virtuali, è un soggetto che interagisce con gli altri tramite messaggi provocatori, irritanti, fuori tema o semplicemente senza senso e/o del tutto errati, con il solo obiettivo di disturbare la comunicazione e fomentare gli animi.

:: Grooming: adescamento on line: è fare amicizia e stabilire una connessione emotiva con un bambino, e talvolta con la famiglia, per ridurre le inibizioni del bambino con l'obiettivo dell'abuso sessuale

:: Flaming: deriva dal termine inglese flame che significa "fiamma": consiste in messaggi on-line volgari, violenti, offensivi e provocatori contenente insulti finalizzati a suscitare battaglie verbali sui social network.

:: Cyberbashing o Happy Slapping: la forma di cyberbullismo più frequente. Ha inizio con l'aggressione della vittima mentre altri riprendono la scena con lo smartphone. Le molestie proseguono poi su Internet dove i video vengono postati, condivisi e commentati.

:: Exclusion: l'esclusione intenzionale di un coetaneo da un gruppo online, da una chat, da un videogame o da altri ambienti virtuali.

:: La Web Reputation è la reputazione online di una persona fisica o giuridica ed è costituita dalla percezione che gli utenti del web hanno di quello specifico soggetto.

:: Hate Speeck, parole d'odio: un particolare tipo di comunicazione che si serve di parole, espressioni o elementi non verbali aventi come fine ultimo quello di esprimere e diffondere odio ed intolleranza, nonché di incitare al pregiudizio e alla paura verso un soggetto o un gruppo di persone accomunate da etnia, orientamento sessuale o religioso, disabilità.

Cosa fare per i ragazzi più grandi:

- Dialogo: occorre parlare di ciò che succede online come di qualsiasi altro aspetto del quotidiano.
- Ascolto: è necessaria la sospensione del giudizio.
- E' importante proporre uno screen time condiviso.
- Non va demonizzato il mezzo. E' più funzionale sviluppare una responsabilità individuale.
- E' bene informarsi sulle policy delle differenti piattaforme, visitarle per conoscerle e comprenderle.

Cosa fare per i ragazzi più piccoli:

Occorre ribadire loro che

- Se qualcuno li infastidisce online si può segnalare o bloccare sia gli utenti che i contenuti.
- Di fronte a comportamenti sbagliati bisogna chiedere aiuto, segnalare, bloccare.
- Internet è un posto piacevole, dove succedono cose belle: bisogna prendersene cura.
- Le parole non sono solo parole e lo schermo non è un vero scudo. Alcune cose fanno male, anche quando non le si subisce in prima persona. E' importante ricordarlo.
- E' fondamentale parlare anche di tutto ciò che succede online con una persona di fiducia.

QUESITI E RISPOSTE

Maria Gabriella Pediconi

Premessa

Pedagogisti ed esperti in psicologia evolutiva e dello sviluppo sono interlocutori preziosi laddove si educa, laddove si realizzano processi d'insegnamento-apprendimento, laddove avviene l'atto educativo. Quando la scuola si avvale dei loro contributi, più facilmente riesce ad intervenire sulle situazioni di fragilità e di disagio con azioni dedicate mirate ed efficaci.

Qual è il ruolo dello psicologo nello Sportello di Ascolto a scuola ?

Lo sportello di ascolto nasce dal riconoscimento della scuola come luogo privilegiato degli interventi, in quanto contesto in cui le diverse forme di bullismo segnalano dinamiche che spesso riflettono una più ampia problematicità sociale.

Lo sportello di ascolto si mette a disposizione del Dirigente Scolastico che, in caso di episodi di bullismo e *cyberbullismo*, è tenuto a disporre iniziative di carattere educativo che coinvolgano anche il gruppo classe.

Supporta la famiglia, chiamata a recuperare la sua responsabilità educativa, anche di fronte ad un'eventuale condotta prevaricatoria agita dai figli e ospita strumenti di rilevazione e percorsi educativi per potenziare la capacità proattiva nel riconoscere e padroneggiare i vissuti affettivi degli adolescenti e offre loro momenti di elaborazione delle vulnerabilità, potenziando le strategie di *coping*.

Quali azioni possono prendere l'avvio dallo sportello?

Lo sportello di ascolto promuove azioni formative in un'ottica di supervisione ed *empowerment* che rafforzi la professionalità degli insegnanti e la capacità di osservazione dei genitori nella rilevazione precoce delle condotte prevaricatorie, evitando i rischi della vittimizzazione.

Permette la realizzazione dell'approccio riparativo nell'affrontare un fenomeno affettivo molto complesso le cui caratteristiche sono: l'intenzionalità; la dimensione grupale che vede nella maggioranza silenziosa non solo un aspetto distintivo, ma anche il focus degli interventi da attuare; l'asimmetria di potere sia nelle forme dirette dell'aggressività fisica o verbale sia in quelle indirette come l'esclusione dal gruppo dei pari; la continuità e persistenza nel tempo.

Lo sportello di ascolto avrà lo scopo di lavorare sull'affettività secondo un approccio riparativo e sarà a disposizione non solo delle vittime, ma anche dei cyberbulli:

- con le vittime il *focus* dell'ascolto promuoverà il riconoscimento delle proprie fantasie aggressive inibite per evitare di rendersi disponibili a essere presi di mira;

- con i bulli il *focus* dell'ascolto promuoverà la capacità di mettersi nei panni degli altri e il riconoscimento dei propri sentimenti di rimorso dopo aver procurato loro danni emotivi.

Il lavoro delicato dello sportello di ascolto dovrà essere affidato ad uno o più esperti di comprovata esperienza pedagogica e psicologica che possano raccogliere, con tatto e oculatezza, tutti i materiali

necessari per capire gli episodi intercorsi. Uno sportello di ascolto con queste caratteristiche sarà utile per comprendere.



La comprensione di tutti gli aspetti del fenomeno sarà la base per intervenire e intervenire sarà la strada per riparare le rotture affettive prodotte dal *cyberbullismo*.

Possiamo sintetizzare gli obiettivi di uno Sportello di Ascolto scolastico?

Gli **obiettivi dello sportello di ascolto** sono:

- ricostruire che cosa è successo;
- elaborare le dinamiche per configurare il nesso tra atti e conseguenze sia in termini affettivi che legali;
- promuovere la stima delle diversità come fonti di arricchimento individuale e del gruppo;
- abbattere i muri di ruoli fissati e reciprocamente funzionali vittima-carnefice;
- individuare e contrastare in modo proattivo gli elementi ricorrenti che impediscono o limitano

l'efficacia degli interventi riparativi che sono: la minimizzazione di eventi e intenzioni; la negazione della premeditazione degli atti di bullismo; i rituali di gruppo che nascondono le responsabilità individuali; la mancanza di realismo che produce il misconoscimento delle conseguenze degli atti compiuti; la rigidità che impedisce di mettersi nei panni dell'altro, permettendo di allentare il proprio ruolo e accedendo alla ridefinizione di ruoli e contesti; le dinamiche di dipendenza soprattutto di natura gruppale.

Lavorare per la riabilitazione affettiva dei protagonisti del cyberbullismo configura lo sportello di ascolto come spazio a disposizione della scuola e degli adolescenti per:

- **l'elaborazione dei vissuti di vulnerabilità;**
- **accostare momenti di disagio del pensiero in uno snodo tanto delicato della crescita individuale;**
- **aiutare in momenti di sofferenza e grande difficoltà.**



Quesiti e risposte

Risponde Alicia Sampayo

Chi è esattamente il pedagogo?

Il pedagogo è una figura educativa, dinamica e complessa altamente formata secondo diversi indirizzi e specializzazioni.

Lavora prevalentemente sulla prevenzione, sulla valutazione e sull'intervento educativo di individui, gruppi, organismi sociali e comunità.



Attualmente nelle scuole italiane, questa figura offre la propria professionalità che, oltre alla laurea in Scienze Pedagogiche, in Scienze dell'Educazione, è specializzata in Psicopedagogia e in Pedagogia Clinica. Appartiene all'ambito socio educativo e svolge le sue azioni nei settori formativo, educativo, sociale, sanitario, giuridico, delle risorse umane e delle diverse modalità di aiuto alle persone e alle famiglie. Collabora in costante sinergia e nel rispetto dei ruoli professionali con le altre figure che, a diverso titolo e nelle varie sedi istituzionali e non, lavorano per l'Educazione, per la Formazione e, più in generale, per il Ben-Essere di tutte le persone.



Quali sono le AZIONI alle quali partecipa attivamente?

Nell'ambito dell'attuale scuola inclusiva, il Pedagogo partecipa nell'elaborazione e realizzazione del Piano Annuale d'Inclusione (PAI), coordina le azioni formative intraprese dalla scuola a seguito delle scelte degli Organi Collegiali. Si può avvalere

di collaboratori e di figure poco comuni nelle scuole come sociologi, antropologi, filosofi, geografi, ecc. al fine di mettere in atto processi formativi che permettano alla scuola di ottenere il supporto tecnico, metodologico e culturale necessario per poter far fronte ai cambiamenti e alla complessità dei tempi odierni.

Come interagisce con gli altri servizi socio sanitari?

Insieme ai servizi socio sanitari, l'azione del Pedagogista è molto importante per arginare e ridurre le situazioni problematiche e migliorare la qualità di vita di tutti gli attori della comunità educativa: bambini, famiglie, operatori scolastici. Lavora con approccio educativo sia individualmente che in gruppo sulle difficoltà emotive e relazionali, i disturbi nell'apprendimento, nell'attenzione, nella concentrazione, nelle disfunzioni organizzative e di gestione degli innumerevoli compiti scolastici. Può essere la figura di raccordo tra gli specialisti sanitari e la didattica docente.

Le diagnosi mediche che appartengono al mondo sanitario devono essere declinate in ambito didattico-educativo; è per questo che i docenti insieme al pedagogista possono trovare le strategie e le modalità educative atte a venir incontro alle diverse abilità degli alunni. Oggi la scuola partecipa a un importante aumento delle certificazioni diagnostiche e proprio questo si rende utile la presenza di una figura professionale come il pedagogista che, onde evitare la frantumazione dell'essere umano in disturbi, turbe, disabilità, sindromi, paure o complessi, sia in grado di osservare, leggere, conoscere e valutare le Potenzialità, le Abilità e le Disponibilità, (PAD)

insieme alle caratteristiche psicofisiche e lo stile comportamentale della persona.

Come interviene il pedagogista nella relazione SCUOLA-FAMIGLIA?


Al fine di venir incontro alle diverse e complesse difficoltà che a volte investono gli scolari, nel doppio ruolo di alunni a scuola e di figli a casa, il pedagogista mette in speciale e specifica relazione la scuola e la famiglia al fine di arginare le disfunzioni che possono intralciare il normale processo di insegnamento-apprendimento. Parimenti, interviene con strategie educative sul rapporto tra i genitori e i figli al fine di migliorare i rapporti e venir a conoscenza delle possibili cause del malessere.

Il pedagogista lavora insieme alle famiglie al fine di trovare le cause delle difficoltà del figlio, per questo orienta i genitori sulle diverse agenzie educative a disposizione; li incontra individualmente, organizza momenti formativi di gruppo; informa sulla situazione evolutiva e socio-educativa del figlio e orienta sugli aspetti positivi e negativi dell'utilizzo dei mezzi informatici. L'obiettivo principale del pedagogista è conoscere ciascuna persona come condizione primaria dell'opera educativa che deve adattarsi ai bisogni e alle possibilità di ogni alunno. Dal sociale emergono domande diversificate e nuovi bisogni che sollecitano un ripensamento di contenuti, principi e metodologie delle scienze pedagogiche.

Questo cambiamento culturale e scientifico ha imposto il superamento del divario tra teoria pedagogica e prassi educativa?

Tante volte, per fare cenno ad un disturbo, si è soliti ascoltare: “se solo fosse più attento, ci riuscirebbe”; “ha le capacità ma è demotivato”, “non ha volontà”, “non si applica”, “è pigro”.

Può darsi che non sia solo questione di attenzione, motivazione, studio, ecc. ma che si tratti di una reale difficoltà di apprendimento. Il Pedagogista, dopo una attenta lettura della diagnosi e dell’osservazione dell’alunno, lavora insieme all’equipe docente,



coinvolgendo la famiglia al fine di stendere il PDP (Piano Didattico Personalizzato) che contiene le misure dispensative (dispensa alcune prestazioni come lettura ad alta voce, tempi e valutazione personalizzate) e compensative (strumenti che compensano le difficoltà funzionali, come calcolatrici, software, sintesi vocale, ecc.) e attività per impararne l’utilizzo.

In questo caso, come in tanti altri, l’intervento deve essere complessivo e multidisciplinare e quindi deve

tener conto delle diverse difficoltà associate a quelle scolastiche (emotive, psicologiche, comportamentali e relazionali) e coinvolgere tutti coloro che operano attorno al bambino (famiglia, scuola, equipe di specialisti).

Con quali forme di disagio è solito confrontarsi il pedagogista?

Fino a febbraio 2020 la popolazione minorile presentava una serie di malesseri individuali, familiari e sociali, propria o tipica di ogni contesto personale e socio-culturale. A partire da marzo 2020, la situazione è molto cambiata perché alla situazione nazionale si aggiunge l’impatto del *Covid* a livello planetario. La povertà minorile è in crescita, le difficoltà del sistema sanitario, le cure e le preoccupazioni per il contagio, l’isolamento, la mancanza di rapporti con i coetanei, la convivenza stretta con i familiari, (magari in ambiti casalinghi molto ristretti senza la possibilità di ambienti personalizzati), la mancanza, per alcuni, di necessari mezzi informatici, hanno determinato e aumentato una situazione di disagio complessivo e condiviso. In questo contesto sono presenti situazioni riguardanti i bambini e gli adolescenti che vivono o hanno vissuto in condizione di difficoltà, di marginalità e di violenza e per questo hanno maggiore probabilità di avere uno sviluppo problematico.

Sono situazioni complesse che spesso sfociano in un disagio e talvolta, in una emarginazione sociale ancora maggiore; in aggressività verso i coetanei e verso gli adulti; in una spirale di violenza che genera altra violenza, in atti di bullismo e *cyber bullismo*, in dipendenze da droghe, farmaci, alcool, gioco. Il lavoro sistematico del pedagogista è teso a sviluppare

fiducia e accettazione, non giudizio; accettazione per far emergere il male o il dolore che permea le diverse azioni del minore sia quando è in classe, sia in contesti non strutturati insieme ai pari o in famiglia.



APPROFONDIMENTI LEGISLATIVI E RISPOSTE AI QUESITI FORMULATI DAI DIRIGENTI SCOLASTICI NEL CORSO DELLE AZIONI COORDINATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "DIAMO VOCE AI DIRIGENTI - LE RISORSE PER FACILITARE LE SEGNALAZIONI E FARE RETE"

Pietro Forno


Quali sono le novità introdotte dalla legge n. 71 del 29 maggio 2017 sul cyberbullismo?

La legge italiana 29/5/2017, n. 71, intitolata: "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" è stata approvata ad ampia maggioranza a seguito del suicidio di una minore di 14 anni, Carolina Picchio vittima di bullismo sul web.

Come si legge all'art. 1, l'obiettivo della legge è quello di "contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche". Lo stesso articolo dà una definizione di cyberbullismo: "Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di

contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

:: L'art. 2 prevede che un minore di più di 14 anni vittima di cyberbullismo o i genitori e chi ne esercita la responsabilità, hanno la possibilità di difendersi dalla diffusione di contenuti illeciti in rete, chiedendo l'oscuramento, la rimozione o il blocco al gestore del sito o del social network, dove sono stati pubblicati tutti i contenuti ritenuti illeciti. Entro 24



ore, chi gestisce il sito internet dovrà comunicare di aver preso in carica la richiesta e successivamente entro 48 ore dovrà rimuovere tutti i contenuti illeciti segnalati, oltre ai dati personali del minore vittima di atti di bullismo. Se questo non avviene nei tempi e nei modi descritti, la vittima potrà rivolgersi direttamente al Garante per la protezione dei dati personali, che entro 48 ore dovrà effettuare la rimozione.

Non esiste, allo stato, una definizione del bullismo che, peraltro, potrebbe ricavarsi, per via negativa, da quella di cyberbullismo, come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità,

alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni che si consumi con modalità diverse da quella telematica ed il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. Non dissimile la definizione che dà del bullismo il recente disegno di legge presentato al Senato (n. S-1743): “l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime minorenni, idonee a provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni anche per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, genere, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima”.

E' bene precisare che, secondo l'impostazione squisitamente minorile della legge (e a differenza di alcuni disegni di legge attualmente in discussione) il cyberbullismo, di per sé non è reato anche se, come vedremo, in talune occasioni possono configurarsi fattispecie criminose.

:: L'art. 4 prevede che ogni istituto scolastico designi un docente referente in materia che dovrà interagire con le Forze di polizia, con i centri di aggregazione giovanile e le associazioni presenti sul territorio.

:: L'art. 5 responsabilizza espressamente il dirigente scolastico che, “a conoscenza di fatti di cyberbullismo scolastico, ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni

di carattere educativo” e ciò “salvo che il fatto costituisca reato”.

::l’art.7 prevede l’applicazione, in assenza di denuncia o querela, della disciplina dell’ammonizione del Questore già prevista per il reato di stalking.


Quando ricorrono ipotesi di reato è obbligatoria la denuncia?

Da quanto sopra sinteticamente esposto non sfugge la centralità del ruolo del dirigente scolastico al quale è demandato il compito di intraprendere la procedura prevista per il cyberbullismo attraverso la convocazione degli esercenti la responsabilità parentale al di fuori dei casi costituenti reato mentre al referente per il cyberbullismo è demandato il compito di tenere i contatti sul caso specifico con le forze dell’ordine, gli operatori sociali ed il volontariato sociale. Va rilevato al riguardo che la norma non fa distinzione fra reati procedibili a querela di parte ovvero d’ufficio; ne consegue, per citare un caso ricorrente, che una diffamazione commessa sui social impedisce la convocazione dei genitori dei minori coinvolti anche se il Dirigente scolastico non è in alcun modo tenuto a presentare denuncia. Vale la pena osservare che, al di fuori dei casi che in ambito scolastico potrebbero avere una rilevanza esclusivamente disciplinare (anch’essa di competenza del dirigente scolastico) in molti casi ricorrono ipotesi di reato. E’ stato osservato che “La scuola tende a ritenere che il bullismo sia indifferente al diritto. Essa non avverte, direi per tradizione, la possibile interferenza e resta attestata su una configurazione della dinamica “bullistica” in termini squisitamente ed esclusivamente educativa.”

(Maria Sabina Lembo, Bullismo e cyberbullismo dopo la L. 29.5.2017 n. 71 Maggioli Editore 2017 pg. 10). In effetti, come si avrà modo di osservare al termine dell’analisi, non manca chi tende a tutt’oggi a minimizzare la portata dell’art. 5 L. 29/5/2017, n. 71.

Si parla sempre più spesso di “interdisciplinarietà” nell’ambito delle procedure volte ad arginare i fenomeni di pregiudizio in danno dei minori. Lei cosa ne pensa?

La materia dei reati in danno dei minori presenta caratteristiche squisitamente specialistiche. L’intervento in questi casi è necessariamente caratterizzato da interdisciplinarietà e si svolge nell’ambito di procedure diverse: da un lato quella del processo penale, finalizzato ad accertare e punire le condotte, e, pertanto, in grado di minare alla base i rapporti di forza che hanno reso possibile il reato



e dall’altro quella delle procedure civili, davanti al giudice delle separazioni e al giudice minorile; tali procedure coinvolgono, oltre alle diverse autorità giudiziarie e autorità di polizia giudiziaria, varie professionalità chiamate ad intervenire, spesso contemporaneamente, sullo stesso caso: assistenti sociali, insegnanti, educatori, sacerdoti, medici di

base, pediatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, ginecologi, medici legali, etc. In tale contesto, appare evidente che il procedimento penale anche davanti al giudice ordinario, pur non avendo finalità terapeutiche, può e, nella materia specifica, deve tendere ad inserirsi in processi educativi e terapeutici concernenti la vittima, conciliando le esigenze di tutela della vittima con quelle di accertamento della verità e di tutela dell'indagato/imputato in quanto titolare di diritti di rango costituzionale.

Come siamo chiamati ad agire di fronte ad una ipotesi di reato?

Anche al di fuori dei casi di bullismo e di cyberbullismo nei quali si configura un'ipotesi di reato può accadere che il personale scolastico ed in particolare gli insegnanti ed i dirigenti scolastici nell'esercizio dell'attività di insegnamento vengano



a conoscenza di fatti di reato commessi da alunni ovvero di cui gli alunni risultino vittime. L'obbligo di denuncia incombe su tutti gli operatori scolastici, a partire dai dirigenti scolastici, nella loro qualità di pubblici ufficiali, appartenenti a strutture pubbliche ovvero convenzionate con enti pubblici, ai sensi dell'art. 331 c.p.p. che stabilisce che "...i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che,

nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito" e ciò anche in deroga del segreto d'ufficio e del segreto professionale (artt. 200 e 201 c.p.p.). Al riguardo è stato esattamente osservato che "ahimè la percezione da parte degli insegnanti di essere investiti di detto obbligo e di incorrere nel reato di inosservanza è vicina allo zero. Ho incontrato recentemente dei giovani insegnanti, reduci da percorsi formativi durati centinaia di ore, che mi hanno detto di non essere mai stati informati circa tale obbligo e circa le conseguenze dell'inosservanza. Ciò deriva sicuramente dall'atteggiamento della scuola centrato esclusivamente sull'aspetto educativo della problematica del bullismo. La scuola dovrebbe saper superare la resistenza a denunciare anche i fatti rilevanti, resistenze talvolta molto forti dovute al timore di compromettere la situazione dei ragazzi, oppure alla poca fiducia nella concreta utilità della segnalazione o, ancora, nell'intenzione di evitare "fastidi" a all'imperativo di non ledere il buon nome dell'istituto." (M. Sabina Lembo, Bullismo e cyberbullismo dopo la L. 29.5.2017 n. 71 Maggioli Editore 2017 pg. 16)

Tale obbligo è sanzionato penalmente dagli artt. 361 e 362 c.p. (delitti di omessa denuncia di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio).

E' più opportuno che la denuncia venga presentata dall'insegnante che ha appreso direttamente il fatto-reato, oppure dal Dirigente scolastico?

:: L'obbligo di denuncia incombe su ciascuna persona fisica (artt. 361, 362, 365 c.p.); se può essere in certi casi opportuno che la denuncia venga presentata, al fine di evitare "personalizzazioni", dai superiori gerarchici (in particolare per quanto riguarda la scuola dai dirigenti scolastici) sarà compito del singolo operatore accertarsi che ciò avvenga. E' bene che l'insegnante esponga al dirigente scolastico quanto



appreso o quanto constatato attraverso una relazione scritta e sottoscritta e non semplicemente attraverso una comunicazione verbale. Ne consegue che chi riceve la comunicazione deve limitarsi, come atto dovuto, ad inoltrarla all'autorità competente senza alcun vaglio preventivo. Se omette di farlo incorre anch'egli nel reato di omissione di denuncia da parte di pubblico ufficiale (art. 361 cod. pen.). L'insegnante nell'ambito di rapporti di correttezza può chiedere al suo dirigente se questi abbia provveduto alla denuncia. Se, per qualunque motivo, ciò non potesse verificarsi, l'insegnante dovrà ricorrere all'istituto dell'accesso agli atti per verificare se l'inoltro sia avvenuto. In estremo subordine potrà presentare una denuncia autonoma. Certamente dal punto di

vista dell'Autorità Giudiziaria è preferibile che la denuncia sia redatta dal Dirigente scolastico su carta intestata della scuola e pervenga anche a mezzo di pec nel tempo più breve possibile. Non va trascurato il fatto che se l'insegnante (e ciò vale per qualunque persona che si trova in una "posizione di garanzia") omette di denunciare ed i fatti continuano a verificarsi, concorre nel reato principale (ad esempio maltrattamento o violenza sessuale) a titolo di concorso omissivo perché "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo" (art. 40 comma 2 cod. pen.). Se la confidenza all'insegnante avviene fuori della scuola magari perché l'allievo non vuole farsi notare dai compagni di scuola o dagli altri insegnanti, prevale la qualità di pubblico ufficiale.

Cosa devono fare insegnanti e Dirigenti scolastici per vagliare l'attendibilità della rivelazione?

:: Gli operatori non devono porre in essere iniziative tese a vagliare l'attendibilità della parte lesa, ad accertare i fatti e/o a verificare l'ambito familiare, con conseguente inquinamento delle prove. Devono invece saper garantire alla parte lesa la segretezza della denuncia, non subordinando tuttavia l'invio della stessa al suo consenso, giuridicamente irrilevante e tanto meno a valutazioni, altrettanto



irrilevanti, circa l'utilità del processo penale per quella persona; la segretezza è nell'interesse non

solo dell'indagine ma anche di tutte le persone coinvolte nella denuncia (indagato, parte lesa, famigliari) atteso che l'indagato può restare per sempre all'oscuro dell'esistenza di un procedimento a suo carico (al di fuori ovviamente dei casi in cui vengano compiuti atti in sua presenza quali perquisizioni, interrogatorio, ispezioni personali etc.), l'archiviazione è disposta all'insaputa di questi e, se non ne viene fatta espressa richiesta, anche all'insaputa della parte lesa.

Il rischio che insegnanti o Dirigenti scolastici vengano denunciati per calunnia o diffamazione è reale?

Gli operatori scolastici non devono temere di incorrere né nel reato di calunnia e nemmeno in una diffamazione (reato comunque procedibile a querela di parte) in quanto questa viene commessa da chi "comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione", situazione ben diversa da quella di chi comunica o con il pubblico ministero o con un ufficiale di polizia giudiziaria per adempiere ad un obbligo di legge. E' comunque necessario che i fatti restino riservati e che venga evitato ogni genere di commento su fatti così delicati. Qualora la denuncia venga archiviata e la scuola ne venga a conoscenza, non è opportuno informarne la famiglia o più in generale di parlarne a scuola. Infatti l'archiviazione nella maggioranza dei casi non significa innocenza dell'indagato ma semplicemente "non sostenibilità dell'accusa in giudizio" (art.125 disposizioni di attuazione del c.p.p.). Il caso tipico si verifica quando il minore che ha fatto una prima parziale rivelazione in ambiente scolastico, sentito dalla polizia, fa scena muta. In casi del genere è preferibile un'onorevole

archiviazione piuttosto che mandare allo sbaraglio il minore in un giudizio dall'esito incerto. Può tuttavia accadere che il quadro cambi e che il minore faccia nuove rivelazioni che consentano la "riapertura delle indagini" (art. 414 c.p.p.). In casi del genere è opportuno e necessario che l'indagato non sia informato né dell'avvenuta archiviazione (di cui non necessariamente viene a conoscenza se non vengono effettuati atti in cui è richiesta la sua presenza) né tanto meno della riapertura delle indagini. L'esigenza di agire, specie nella primissima fase delle indagini, con la massima tempestività, segretezza e sinergia impone di evitare attività ed iniziative, da parte di chiunque, che mettano a conoscenza gli indagati (o le persone a loro vicine) dell'esistenza di una denuncia e comunque di indagini in corso; tale esigenza è tanto più importante in quanto nella presente materia, per sua natura povera di riscontri oggettivi, gli atti a sorpresa, se fatti in un momento in cui l'indagato non è ancora a conoscenza dell'indagine, possono essere decisivi (si pensi all'esito di una perquisizione in caso di pedopornografia); in caso contrario, si incrementerebbero le possibilità di inquinamento delle prove e - nella migliore delle ipotesi - il numero di controdenunce, con l'ulteriore perverso effetto di trasformare l'originaria parte lesa in persona indagata! Va evitato, almeno nella fase in cui la denuncia deve restare segreta, che la scuola convochi i congiunti della parte lesa, specialmente quando si abbia motivo di sospettare che questi possano informare l'indagato.

Quali sono le ipotesi di reato più ricorrenti nei casi di bullismo e cyberbullismo?

Vanno menzionate le seguenti ipotesi di reato che possono, con una certa frequenza, ricorrere in casi di bullismo e cyberbullismo.

- **Il delitto di percosse** (art. 581 cod. pen.) **ed il delitto di lesioni** (art. 582 c.p.). Il primo è così definito: “chiunque percuote taluno, se dal fatto non



deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61 numero 11 octies...”. Quanto al delitto di lesioni esso ricorre in tutti i casi in cui si verificano aggressioni sul piano fisico che determinano “una malattia nel corpo o nella mente”; esso è procedibile a querela di parte salvo alcune eccezioni primo fra tutti il caso in cui la malattia abbia una durata superiore ai 20 giorni. Va precisato, tenendo conto del tipo di giustificazione che talora viene data dagli autori di fatti di bullismo e cyberbullismo, che secondo la Corte di Cassazione “l'intenzione scherzosa non incide sulla volontarietà del gesto e le lesioni conseguenti non possono essere ritenute colpose” (Cass. Pen. sez. V sent. 13.1.1995 n. 202). Va infine ricordato che nella sent. 30.11.2020 n. 163 la V sez. della Corte di Cassazione aveva ritenuto la sussistenza, oltre alla violenza privata, anche del delitto di lesioni personali “provocate a

mezzo di calci e pugni”. Si può citare, a titolo di esempio, quanto riferito da una studentessa nella ricerca sul bullismo da parte di studenti di un liceo romano; quando aveva 9 anni la maestra la affidò ad una compagna perché la accompagnasse dai bidelli per farle misurare la febbre: “mentre scendevamo le scale lei mi spinse e mi fece rotolare giù, rompendomi il braccio” (EU.R.E.S 100 Storie di bullismo www.liceorusselroma.edu.it pg. 149).


- **Il delitto di violenza privata** (art. 610 c.p.) che sussiste, ad esempio, quando l'invito al silenzio è accompagnato da percosse o minacce, anche implicite; anche la nozione di “qualunque forma di pressione...in danno di minorenni...” a cui fa riferimento la definizione normativa di cyberbullismo potrebbe integrare gli estremi della violenza privata come nel caso in cui il soggetto impedisce alla vittima di uscire da un determinato luogo ovvero all'interno di quel luogo lo insegue fino a farlo cadere.

- **Il delitto di rissa** (art. 588 cod. pen.) Secondo la Cassazione il reato di rissa si configura quando “un gruppo di persone in numero superiore a tre venga alle mani con il proposito di ledersi reciprocamente”; non sussiste invece quando “un gruppo di persone assalga deliberatamente altre e queste ultime si difendano” (Cass. Pen. sez. V sent. 8.11.2004 n. 43524 e più recentemente Cass. Pen. sez. I sent. 11.1.2008 n.1476). In precedenza la Cassazione riteneva che “il reato è integrato quando si verifichi una violenta contesa con vie di fatto e con il proposito di ledersi reciprocamente, fra tre o più persone” (Cass. pen. sez. V sent. 13.12.1988 n. 12328). Il reato è procedibile d'ufficio.

- **Il delitto di minaccia** (art. 612 cod. pen.) che consiste nella prospettazione a taluno di un “ingiusto danno” sempre che lo stesso derivi dall’azione dell’autore della minaccia. Il reato è procedibile d’ufficio ai sensi dell’art. 612 comma 2:

1) “quando la minaccia è grave” (come ad esempio in caso di minaccia di morte);

2) se la minaccia “è commessa con armi o da persona travisata o da più persone riunite o con scritto anonimo o in modo simbolico o valendosi della



forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte”. Nella casistica del bullismo appare ricorrente la minaccia anche in sé non grave commessa da più persone riunite dal momento che ne bastano due per far scattare l’aggravante.

- **Il delitto di atti persecutori (stalking)** (art. 612 bis c.p.) è la fattispecie penale che più si attaglia alle condotte di bullismo e cyberbullismo tenuto conto della già citata definizione contenuta all’art. 1 l. 71/2017; è pertanto opportuno riportare il testo della norma: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un

prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.”

- **Il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (cd. revenge porn)** (art. 612 ter c.p. introdotto dalla L. 19.7.2019 n. 69 cd. **Codice Rosso**).

Il reato è procedibile d’ufficio soltanto nei seguenti casi:

- “se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica”, come accade in molti casi in danno di minori o di persone con problematiche psichiatriche;
- se il fatto è commesso “in danno di una donna in

stato di gravidanza”;

- “se il fatto è connesso con un reato procedibile d’ufficio” (ad esempio una violenza in danno di minore o un’estorsione).

- **Il delitto di diffamazione** (art. 595 c.p.); anch’esso è esplicitamente menzionato nella definizione di cyberbullismo: “Qualunque forma di...denigrazione, diffamazione...in danno di minorenni...” e ricorre quando taluno “comunicando con più persone offende l’altrui reputazione”. Il delitto è punibile a querela di parte. Si versa in ipotesi aggravata (sempre procedibile a querela di parte):

- “se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato” (art. 595 comma 2);

- “se l’offesa è commessa con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero in atto pubblico ... (”art 595 comma 3 c.p.)

- **Il delitto di furto** (artt. 624, 624 bis, 625 c.p.). Il reato è procedibile a querela di parte mentre è procedibile d’ufficio:



- se ricorre la circostanza di cui all’art. 61 n. 7 c.p. (“l’aver...cagionato alla persona offesa dal reato un danno di rilevante gravità”);
- nel caso di furto in abitazione e di furto con strappo (art. 624 bis c.p.);

- se ricorre una o più delle circostanze di cui all’art.625 c.p. fra cui, per la problematica che ci interessa, meritano particolare menzione le seguenti ipotesi:

1) (omissis)

2) “se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento”;

3) “se il colpevole porta indosso armi o narcotici senza farne uso”;



4) “se il fatto è commesso con destrezza”;

5) “se il fatto è commesso da tre o più persone” (...)

6) (...)

7) “se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici o sottoposte a sequestro o a pignoramento o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza”;

8), 8 bis), 8 ter) (omissis)

Per quanto attiene ai fatti di bullismo è importante ricordare che:

- per pacifica giurisprudenza della Cassazione la scuola è “luogo di privata dimora” anche se temporaneo, luogo cioè nel quale le persone “si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata”, con la conseguenza che un furto a scuola rientra nell’ipotesi

aggravata di cui all'art. 624 bis c.p. procedibile d'ufficio. (Cass. Pen. sez. V sent. 24.11.2014 n. 48734);



• alle stesse conclusioni si perviene in quanto non solo la scuola è edificio pubblico ma le cose contenute nello zaino di uno studente (ad esempio libri, quaderni, merenda etc.) sono esposte per necessità alla pubblica fede; anche sotto questo profilo si tratta di ipotesi aggravata (quanto a trattamento sanzionatorio) e procedibile d'ufficio.

- **Il delitto di danneggiamento** (art. 635 c.p.) che commette “chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia (...)”; Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7 dell'art. 625 (...)”

Questo reato si attaglia più alle ipotesi di bullismo che non a quelle di cyberbullismo nella cui

definizione normativa non è menzionato; non sfugge infatti come in alcuni casi di bullismo l'aggressione non si limiti alla persona fisica ma coinvolga anche i beni della vittima; in tali casi il reato è procedibile d'ufficio:

- se il fatto è commesso con violenza e/o minaccia;
- se comunque avviene a scuola in quanto edificio pubblico.

- **Il delitto di rapina** (artt. 628 c.p.). Il reato ricorre quando “chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene...” ed è sempre procedibile d'ufficio.

- **Il delitto di estorsione** (artt. 629 c.p.). Il reato ricorre quando “chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”. La definizione di



cyberbullismo nel richiamare la nozione di “ricatto” ovviamente estensibile a quella di bullismo, fa riferimento ad una condotta che potrebbe integrare gli estremi dell'estorsione come accade ad esempio nel caso in cui la vittima viene costretta a dare al bullo la propria merenda o del denaro in suo possesso.

- **il delitto di istigazione o aiuto al suicidio** (art. 580 c.p.). La norma stabilisce quanto segue: “Chiunque determina altrui al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima. Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell’articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli



anni quattordici o comunque è priva della capacità d’intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all’omicidio.” Il reato è procedibile d’ufficio e potrebbe ricorrere, per restare alle problematiche minorili, nei casi detti di blue whale challenge che è un “gioco” criminale tramite social network in cui la vittima viene invitata a compiere, come prova di coraggio, atti di autolesionismo che, secondo una precisa escalation possono arrivare fino al suicidio. In ogni caso l’immediatezza della denuncia è essenziale per evitare conseguenze letali.

- **Il delitto di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato** (art. 611 c.p.) come nei casi in cui esse sono finalizzate alla ritrattazione e cioè

alla commissione di reati quali le false dichiarazioni al Pubblico Ministero (art. 371 bis c.p.), la falsa testimonianza (art. 372 c.p.), l’autocalunnia (art. 369 c.p.) ed il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.). Si tratta di reato procedibile d’ufficio.

- **Il delitto di stato di incapacità procurato mediante violenza** (art. 613 c.p.) che ricorre ad esempio nei casi in cui la vittima viene posta in stato di incapacità di intendere e volere mediante somministrazione di sostanze; anche in questo caso il reato è procedibile d’ufficio.

- **Il reato contravvenzionale di molestie o disturbo alle persone** (art. 660 c.p.) è così descritto dalla norma incriminatrice: “Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.”

- **Il delitto di sostituzione di persona** (art. 494 c.p.) sussiste in tutti i casi in cui l’autore agendo sui social compie atti di furto di identità attribuendosi le generalità di un diverso soggetto, come ha stabilito




la Corte di Cassazione secondo cui “integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.), la

condotta di colui che crei ed utilizzi un “account” di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete ‘internet’ nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese, subdolamente incluso in una corrispondenza idonea a lederne l’immagine e la dignità (nella specie a seguito dell’iniziativa dell’imputato, la persona offesa si ritrovò a ricevere telefonate da uomini che le chiedevano incontri a scopo sessuale)” (Cass. Pen., sez. V, n. 46674 del 08.11.2007). La Suprema Corte è tornata sull’argomento stabilendo che “integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di colui che crea ed utilizza un “profilo” su social network, utilizzando abusivamente l’immagine di una persona del tutto inconsapevole, associata ad un “nickname” di fantasia ed a caratteristiche negative.” (Cass. Pen. sez. V sent. 16.6.2014 n. 25774) Situazioni di tal genere si verificano frequentemente in casi di cyberbullismo in cui l’autore si spaccia per altra persona facendo ricadere su costei le conseguenze di quanto affermato, come del resto è enunciato nella già citata definizione di cyberbullismo: Qualunque forma di (...) furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica (...).”

- Il delitto di Interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.) sussiste a carico di “chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614 (nota dell’estensore: luoghi

di privata abitazione), è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o



con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato” L’aspetto più rilevante in tema di bullismo è che, come si è visto a proposito di furto, la giurisprudenza della Cassazione ritiene che la scuola sia luogo di “privata abitazione” (Cass. Pen. sez. V sent. 24.11.2014 n. 48734) e che pertanto ogni ripresa indebita che avvenga a scuola ovvero ogni divulgazione di una ripresa indebita costituisca reato. E’ il caso avvenuto in Piemonte a carico di cinque minorenni che avevano “bullizzato” nei locali di un istituto scolastico un compagno di scuola, picchiandolo, deridendolo, riprendendo il tutto con i telefonini e diffondendo il materiale ad altri compagni. Le imputazioni contestate sono state di percosse, violenza privata e interferenze illecite nella vita privata.

- **Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico o telematico** (art. 615 ter c.p.) ricorre qualora l'azione di cui al punto precedente sia commessa da chi avvalendosi delle credenziali di accesso ad un determinato servizio di comunicazione elettronica viola il domicilio informatico di qualcuno.

Nel settore del cyberbullismo ciò può avvenire attraverso la sottrazione di password in modo da poter violare una postazione, uno smartphone o un computer, per procurarsi immagini o notizie.

- **Il delitto di alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni** come previsto dall'art. 167 D. legislativo 196 del 2003 aggiornato dal D. legislativo 101/2018 (Legge sulla privacy) stabilisce: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui



all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni


di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento all'interessato.” Ai sensi del citato art. 167 il reato sussiste a condizione che la diffusione del materiale sia fatta “al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato” fatto questo che può ricorrere in situazioni di cyberbullismo in cui la diffusione di dati personali, come è avvenuto in alcuni tragici casi, era proprio finalizzata a mettere in cattiva luce la vittima.

- **I delitti di violenza sessuale** (art. 609 bis, 609 ter c.p.) **di atti sessuali con minore** (art. 609 quater) **e di violenza di gruppo** (art. 609 octies c.p.), **pedopornografia** (art. 600 ter e 600 quater c.p.) e **prostituzione minorile** (art. 600 bis c.p.).

Il caso più noto di violenza di gruppo è quello che ha visto come parte lesa la quattordicenne Carolina Picchio di Novara morta suicida dopo che alcuni compagni di scuola avevano simulato un rapporto sessuale approfittando del suo stato di incoscienza ed avevano ripreso la scena diffondendola sul web. Indagati a vario titolo presso il Tribunale per i Minorenni di Torino in ordine ai delitti di atti persecutori, violenza sessuale di gruppo, pornografia

minorile, detenzione di materiale pornografico, diffamazione e morte come conseguenza di altro reato i cinque minorenni hanno ottenuto la messa alla prova (introdotta con la riforma del processo penale nel 1988, ed inserito nell'art. 28 D.P.R. 22 settembre 1988 n. 488) che si è conclusa positivamente e che ha permesso al Tribunale per i Minorenni di emettere sentenza di non doversi procedere con conseguente estinzione dei reati loro ascritti. Non mancano i casi di cyberbullismo in cui la violenza sessuale è “commessa mediante strumenti telematici di comunicazione a distanza “ (Fattispecie in cui “un soggetto aveva costretto due minori infraquattordicenni ad inviargli telematicamente foto e video che le ritraevano nude ed in atteggiamenti osceni” Cass. Pen. sez. III sent. 2.5.2013 n. 19033); anche in assenza di violenza sessuale “integra il reato di atti sessuali con minore (art. 609 quater c.p.) la condotta consistente nel richiedere ad un minorenne, nel corso di una conversazione telefonica, di compiere atti sessuali, di filmarli e di inviarli all'interlocutore(si tratta del pericolosissimo fenomeno del sexting)” (Cass. Pen. sez. III sent. 24.4.2019 n. 17509) ed addirittura sfociano in induzione alla prostituzione. “Le prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza in modo da consentire al fruitore delle stesse di interagire in via diretta ed immediata con chi esegue la prestazione, con la possibilità di richiedere atti sessuali determinati, assume il valore di atto di prostituzione e configura il reato di sfruttamento della prostituzione a carico di coloro che abbiano reclutato gli esecutori delle prestazioni e ne abbiano consentito lo svolgimento” (Cass. Pen. sez. III sent. 8.6.2004 n. 25464). Quanto alle riprese pedopornografiche esse ricadono nel reato di cui all'art. 600 ter c.p. che, stante il tenore

letterale della norma “ è punito (...) chiunque utilizzando minori degli anni 18, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni 18 a partecipare ad esibizioni pornografiche” (art. 600 ter 1° comma c.p.) ovvero “distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni 18 (...)” (art. 600 ter 3° comma c.p.) presuppone una diversità fra chi effettua o divulga le riprese ed il soggetto passivo (Cass. Pen. sez. III 13.7.2017 n. 34357); analogamente è stata escluso il reato di detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 quater c.p.) “prodotto dallo stesso soggetto agente” (Cass. Pen. sez. III



sent. 3.3.2010 n.8285). Ovviamente non è esente da responsabilità penale chi induce la vittima minorenne a fotografarsi in pose sessualmente esplicite o ad effettuare una “qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore degli anni 18 per scopi sessuali” ovvero divulga tali immagini, essendo ovvio che ciò può avvenire anche avvalendosi della rete Internet. Va ancora precisato che l'ultimo comma dell'art. 600 ter cod. pen. recita testualmente: “Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi

sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.” Questo comma è stato aggiunto dalla L. 1.10.2012 n.172 che ha ratificato la Convenzione di Lanzarote. La Cassazione ha ritenuto illecita anche la “rappresentazione di glutei ed organi genitali di bambini ritratti in spiaggia” (Cass. Pen. sez. III sent. 6.2.2013 n. 5874).

In casi del genere la denuncia è particolarmente urgente (e va fatta preferibilmente alla Polizia Postale) sia per avviare immediatamente indagini finalizzati a verificare i fatti ed identificarne gli autori, sia per elidere o almeno attenuarne le conseguenze dannose attraverso l’oscuramento del sito.

- **Il delitto di atti osceni in luogo pubblico o aperto al pubblico** (art. 527 c.p.) sussiste quando commesso “all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva



il pericolo che essi vi assistano” come previsto dall’art. 527 comma 2 c.p.; anche questo è un reato satellite. Se una violenza sessuale o una violenza di gruppo avviene in locali scolastici facilmente accessibili oltre al reato principale sussiste anche questo. E’ procedibile d’ufficio.

- **Il delitto di corruzione di minorenni** (art. 609 quinquies c.p.) che consiste non solo nel compiere “atti sessuali in presenza di persona minore di anni 14 al fine di farla assistere” ma anche nel far “assistere persona minore degli anni 14 al compimento di atti sessuali” ovvero nel mostrare “ alla medesima materiale pornografico”. E’ procedibile d’ufficio.

- **Il delitto di adescamento** (art. 609 undecies c.p.) in danno di minore degli anni 16; la correlazione con il cyberbullismo è costituita dalla definizione che la legge dà di adescamento come “qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe, o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”. Come si è visto l’adescamento che è procedibile d’ufficio, nell’ambito del bullismo e del cyberbullismo, si colloca come reato mezzo per raggiungere l’obiettivo finale costituito dalla violenza sessuale.

- **Il delitto di calunnia** (art. 368 c.p.) nel caso in cui taluno riferisca ad un pubblico ufficiale fatti concretanti gli estremi di un reato attribuendoli a persona di cui conosce l’innocenza - Cass. Pen. sez. VI sent. 14.4.2020 n. 12076 secondo cui “in tema di calunnia non è necessaria per la configurabilità del reato una denuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma a soggetto obbligato a riferire all’autorità giudiziaria esponga fatti concretanti gli estremi di un reato e li addebiti a persona di cui conosce l’innocenza.” Nel caso di specie si trattava di dichiarazioni palesemente mendaci rese a sanitario di Pronto Soccorso, tuttavia in caso di bullismo o cyberbullismo non è difficile immaginare il caso dello studente che riferisca

all'insegnante false accuse contro il compagno bullizzato.

Le considerazioni che precedono evidenziano come il bullismo ed il cyberbullismo siano fenomeni gravi specialmente quando varcano la soglia della rilevanza penale.

Di tutt'altro avviso paiono coloro che ritengono che non si debba applicare alla lettera il codice penale ma considerare la qualità e la quantità dei comportamenti aggressivi che “quando non producono danni fisici e psicologici seri e/o gravi e/o duraturi nella vittima, dovrebbero essere considerati atti bullistici privi di rilevanza penale” (cfr. Gruppo IFOS-www.cyberbullismo.com/bullismo/altre-condotte-aggressive).

Addirittura si ritiene che non rientrino nel bullismo ma siano semplici “ragazzate” quei “comportamenti improntati alla goliardia e al gioco.” Si è visto nella casistica esaminata come l'affermazione che si trattasse di uno “scherzo” è tipica di chi non ha capito la gravità dei fatti come ad esempio nel caso di Carolina Picchio che a causa di uno “scherzo” si è suicidata. Giustamente la Cassazione ha ritenuto che la banalizzazione dei fatti sia indicativa di una mancata respipiscenza.





Contatti e link utili



#CUORICONNESSI

cuoriconnessi.it

Centri assistenza/segnalazioni



Paola Biavaschi Giurista e classicista, è storica del diritto. Insegna “Diritto e Deontologia dell’Informazione”, “Fondamenti del Diritto” e “Mondo Classico tra Diritto e Sistemi Comunicativi” presso l’Università degli Studi dell’Insubria (Varese-Como). Autrice di numerose pubblicazioni scientifiche di settore e direttrice dei corsi di Alta formazione CIM (Comunicare Interagire con i Minori) e CED (Comunicazione Educazione Diritti), si occupa da molti anni di cyberbullismo, stereotipi di genere, pari opportunità e politiche di genere, tramite l’organizzazione di corsi aperti al territorio, convegni, conferenze e workshop e tramite la pubblicazione dei risultati delle ricerche scientifiche in collaborazione con un team multidisciplinare particolarmente affiatato.

Pietro Forno Magistrato in quiescenza, già giudice istruttore specializzato in terrorismo e poi pubblico ministero e Procuratore Aggiunto a Torino e Milano. Coordinatore del Pool soggetti deboli presso la Procura della Repubblica di Milano. Ha svolto e svolge intensa attività di formazione presso Polizia di Stato, Carabinieri, Asl e istituti scolastici sulle tematiche dei maltrattamenti in famiglia, degli abusi in danno di minori e dei conflitti famigliari. Attualmente è Garante per l’attuazione del protocollo intercorso fra Procura, Comune e Prefettura di Milano per la tutela delle vittime vulnerabili. Ha scritto numerosi articoli e saggi tra cui: La nuova legge contro la violenza sessuale - Valutazioni e osservazioni critiche con riferimento alla tutela dei minori - *Minori Giustizia* 1995/4; La validation judiciaire dans le procès pour l’abus sexuel d’un parent envers des mineurs en age prescolaire, in “VI European Congress on Child Abuse and Neglect- Abstracts” ISPCAN, Barcelona 1997; Le droit italien des Mineurs victimes de violence sexuelle, in “Les Cahiers de Peau d’Ane “ n. 8/2002; L’adaptation de la procédure aux enfats victimes : l’expérience italienne in “Le parcours judiciaire de l’enfat victime (di : Dominique Attias e di Lucette Khaiat) ed Erès 2015.

Angela Lischetti Docente esperta in tematiche legate alla cittadinanza attiva. Ha istituito la Rete delle scuole dell’alto varesotto che promuove progetti di cittadinanza e legalità. Già referente per l’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese.

Per un quarantennio insegnante nelle scuole secondarie, guidata da forte interesse per le materie umanistiche, dalla storia alla filosofia, dalle scienze di governo alla letteratura. Incline a imparare – e poi a divulgare con semplici progetti – anche dall’antropologia socio-culturale per capire chi è l’uomo di oggi, di ieri, di sempre, e dunque per provare a delineare itinerari educativi che possano migliorarlo perché insieme possa progredire l’umanità.

Lelia Mazzotta Natale Referente provinciale area Cittadinanza e Legalità - Cyberbullismo presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese. Già Figura di Sistema - Vicaria presso l’ I.C. Marconi Venegono Sup. e docente di materie letterarie presso l’ISIS Don Milani di Tradate. Responsabile di una Comunità di Accoglienza Familiare. Presidente della A.p.s. GISAF impegnata nel sostegno e nel supporto di situazioni di disagio e fragilità.

Silvia Nanni – Nella Polizia di Stato dal 1992, laureata in Giurisprudenza, abilitata alla Professione Forense, alla Mediazione e alla Conciliazione. Già in servizio alla Sezione Omicidi-reati contro la persona e in danno di minori della Squadra Mobile della Questura, attualmente è Referente dell’Ufficio Fasce deboli della Procura della Repubblica di Varese nel ruolo Ispettori della Polizia di Stato. Negli anni ha ricevuto delicati incarichi in materia di audizioni protette, violenza domestica, di genere, stalking e abusi su minori. Docente formatore della Polizia di stato, collabora dal 2019 con la Direzione Generale del Ministero dell’Istruzione nelle materie afferenti il bullismo, cyberbullismo, disagio giovanile e DaD. Ha contribuito alla realizzazione di protocolli operativi in applicazione delle Linee Guida Nazionali per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria a donne e minori vittime di violenza. E’ componente del Comitato Scientifico del Master in Psicotraumatologia dell’Università degli Studi dell’Insubria. E’ autore del testo “L’ascolto dei soggetti vulnerabili” e di articoli e sussidi in tema di violenza contro le donne, i minori e le persone fragili, il bullismo, il maltrattamento in famiglia e il primo intervento delle Forze di polizia.

Gabriella Pediconi Docente e ricercatore di psicologia dinamica e clinica dell'Università degli studi di Urbino, già coordinatore dei lavori del CRISIA (Centro Ricerche e Studi sull'Infanzia e l'Adolescenza) in collaborazione con il Garante per l'infanzia della regione Marche per la formazione permanente degli insegnanti; presso l'Università di Urbino progetta e conduce corsi di alta formazione per insegnanti e assistenti sociali. Direttore Scientifico con Silvia Nanni del progetto per il MIUR coordinato dalle Università di Firenze e di Urbino "I Dirigenti scolastici attori della prevenzione e del contrasto al bullismo".

Maria Alicia Sampayo Specialista in Psicopedagogia (Corso di Post Laurea di Specializzazione c/o la Facoltà di Psicologia dell'Università Nazionale di Buenos Aires) e Pedagogia Clinica (Master in Pedagogia Clinica c/o l'ISFAR –Post Università delle Professioni di Firenze). Docente di scuola primaria e del Corso di Specializzazione per il sostegno dell'Università degli Studi di Milano Bicocca. Consulente Tecnico e Peritale per l'Autorità Giudiziaria. Membro dell'Associazione Nazionale di Pedagogisti Clinici Anpec di Firenze. Ha coordinato le diverse azioni dei Centri Antiviolenza del Progetto Minerva per il Comune di Varese.


Tutti i diritti riservati – Printed in Italy
 ©2021 Silvia Nanni
 ©2021 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – DESP
 Via Aurelio Saffi, 42 – 61029 Urbino PU

Progetto grafico e illustrazioni
 Fabio Folla –www.folla.it

Redazione:
 Silvia Nanni con i contributi di
 Lelia Mazzotta Natale - Pietro Forno
 Paola Biavaschi - Angela Lischetti
 Maria Gabriella Pediconi - Alicia Sampayo

Indice:

Quando la Scuola riconosce un reato	
Silvia Nanni	pag. 4
:: Riconoscere le insidie e i reati nella Rete	5
:: La Polizia postale	13
:: Per una didattica on line sicura	15
:: La piattaforma Elisa	18
:: L'imputabilità	19
:: Il Tribunale per i Minorenni	21
:: Il Pubblico Ufficiale	23
:: La segnalazione	24
:: La denuncia	25
:: La querela	28
:: Facsimile di segnalazione e di denuncia	29
:: Intrusioni on line	32
:: L'ammonimento per cyberbullismo	36
L'intervista a Pietro Forno	pag. 40
Cyberbullismo e responsabilita' civile: culpa in educando, in vigilando, in organizzando	
Paola Biavaschi	pag. 49
Violenza proteiforme	
Angela Lischetti	pag. 68
Un percorso di in-formazione per i genitori	
Lelia Mazzotta Natale	pag. 73
Quesiti e risposte:	
Maria Gabriella Pediconi	pag. 83
Alicia Sampayo	pag. 88
Approfondimenti legislativi e risposte ai quesiti formulati dai Dirigenti Scolastici nel corso delle azioni coordinate nell'ambito del progetto "Diamo voce ai Dirigenti - le risorse per facilitare le segnalazioni e fare Rete"	
Pietro Forno	pag. 95



Illustrazioni e impaginazione www.folla.it